

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »ÁFÍ JĔÜÖXŌÁ^|ÁJĔFĔĔĔ

SAPI - UD/AIA/131

Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con il decreto n. 252 del 24 febbraio 2016, come aggiornata e modificata con i decreti n. 2273 del 21 aprile 2021 e n. 4315 del 24 agosto 2021, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 252 del 24 febbraio 2016, con il quale la Società BIRRA CASTELLO S.p.A. con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via

Enrico Fermi, 42, identificata dal codice fiscale 01994920302, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2273 del 21 aprile 2021, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 252/2016;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4315 del 24 agosto 2021, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 252/2016, come aggiornata con il decreto n. 2273/2021;

Vista la nota del 13 novembre 2023, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 14 novembre 2023 con protocollo n. 688876, con la quale il legale rappresentante della Società BIRRA CASTELLO S.p.A. e il legale rappresentante della Società BIRRIFICIO SAN GIORGIO S.R.L. con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42, identificata dal codice fiscale 03116200308:

1) hanno comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, del decreto legislativo 152/2006, la variazione della titolarità dell'impianto sito in Comune di San Giorgio di Nogaro, oggetto di autorizzazione integrata ambientale;

2) hanno inviato:

a) il verbale di Assemblea della Società Birrificio San Giorgio S.r.l. Repertorio n. 148564 e Raccolta n. 49419, redatto dal notaio dott. Francesco Candiani in data 25 ottobre 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

I) la Società Birrificio San Giorgio S.r.l. ha deliberato un aumento di capitale da euro 10.000 a euro 1.010.000;

II) la Società Birra Castello S.p.A., in qualità di socio unico della Società Birrificio San Giorgio S.r.l., ad integrale sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale, ha conferito il ramo d'azienda relativo all'attività di produzione birra "private label", svolta presso l'impianto sito in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42;

b) il contratto Repertorio n. 148586, sottoscritto in data 2 novembre 2023, con autentica di firme da parte del notaio dott. Francesco Candiani, con il quale la Società Birra Castello S.p.A. ha ceduto e venduto alla Società CERES S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Sarca, 226, identificata dal codice fiscale 00261810105, l'intero capitale della Società Birrificio San Giorgio S.r.l.;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 252 del 24 febbraio 2016, come aggiornata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2273 del 21 aprile 2021 e n. 4315 del 24 agosto 2021;

DECRETA

1. E' volturata, a favore della Società BIRRIFICIO SAN GIORGIO S.R.L. con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42, identificata dal codice fiscale 03116200308, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società Birra Castello S.p.A., con il decreto del Direttore del servizio competente n. 252 del 24 febbraio 2016, come aggiornata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2273 del 21 aprile 2021

e n. 4315 del 24 agosto 2021.

Art. 1 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 252/2016, n. 2273/2021 e n. 4315/2021.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Birrificio San Giorgio S.r.l., al Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), ad ARPA SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**

AGENZIA:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 03116200308 barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI
 cognome, denominazione o ragione sociale: **BIRRIFICIO SAN GIORGIO S** nome: **.R.L.**
 data di nascita: _____ sesso (M o F): _____ comune (o Stato estero) di nascita: _____ prov.: _____
 giorno mese anno
 comune: _____ prov.: _____ via e numero civico: _____
DOMICILIO FISCALE SAN GIORGIO DI NOGARO UD VIA ENRICO FERMI 42

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA	1552		2024	16,00	0,00	
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
						+/-
						SALDO (A-B)
codice ufficio	codice atto					
			TOTALE	A	B	P
				16,00	0,00	16,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati	
			da mm/aaaa	a mm/aaaa			
							+/-
							SALDO (C-D)
			TOTALE	C	D		

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						+/-
						SALDO (E-F)
			TOTALE	E	F	

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Immob. Ravv.	Immob. variati	numero Saldo immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
									+/-
									SALDO (G-H)
detrazione				TOTALE	G		H		

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
							+/-
							SALDO (I-L)
					I	L	

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati	
				da mm/aaaa	a mm/aaaa			
								+/-
								SALDO (M-N)
				TOTALE	M	N		

FIRMA

SALDO FINALE

EURO 16,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		bancario/postale	
giorno	mese	anno	AZIENDA		n.ro		circolare/vaglia postale	
22	01	2024	CAB/SPORTELLO		tratto / emesso su _____		_____	
					cod. ABI		CAB	

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN _____

firma _____

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^ç Á »Á HFÍ DE ÓÁ^|Á BÈ DECF SAPI - UD/AIA/131

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BIRRA CASTELLO S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative

direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 252 del 24 febbraio 2016, con il quale la Società BIRRA CASTELLO S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42, identificata dal codice fiscale 01994920302, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l’installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2273 del 21 aprile 2021, con il quale è stata aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 252/2016;

Atteso che al comma 1, dell’articolo 2, del decreto n. 2273/2021, è stata imposta la seguente prescrizione:

1. *Il Gestore deve prestare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro 76.353,00 (euro settantaseimilatrecentocinquantatre/00), per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato.*

Considerato che l’articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 34/2017, prevede che il soggetto autorizzato, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione;

Vista la nota datata 18 maggio 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 19 maggio 2021, acquisita dal Servizio competente il 19 maggio 2021 con protocollo n. 28585, con la quale il Gestore ha chiesto, in riferimento a quanto prescritto all’articolo 2, comma 1 del decreto regionale n. 2273/2021, la rettifica dell’autorizzazione integrata ambientale, al fine di uniformarla alla normativa regionale vigente in materia;

Vista la nota prot. n. 92 /P /GEN/ PRA-UD del 4 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 5 gennaio 2021 con protocollo n. 197, con la quale ARPA FVG:

- 1) ha trasmesso gli esiti delle analisi campione acque reflue recapitate nella fognatura consortile dallo scarico S1, specificando che dalle analisi è emerso il superamento del limite per il parametro solfuri ed evidenziando che tale parametro non è presente nella Tabella n. 3 dell’Allegato C al decreto n. 252/2006 come sostituito dal decreto n. 2273/2021;
- 2) ha chiesto al Servizio competente di integrare la Tabella 3 con il parametro Solfuri da determinare nelle analisi di autocontrollo relative allo scarico S1;

Vista la nota prot. n. 10877 del 25 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore che provvederà ad integrare la Tabella 3 (ex Tabella 4) dell’Allegato C al decreto n. 252/2006 come sostituito dal decreto n. 2273/2021, inserendo il monitoraggio del parametro Solfuri per lo scarico S1 e che, nelle more della

modifica del decreto, il Gestore deve immediatamente iniziare il monitoraggio del parametro;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 252 del 24 febbraio 2016, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2273 del 21 aprile 2021;

DECRETA

1. E' autorizzata la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 252 del 24 febbraio 2016, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2273 del 21 aprile 2021, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BIRRA CASTELLO S.p.A. con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42, identificata dal codice fiscale 01994920302, presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'articolo 2 - **Prescrizioni**, del decreto n. 2273/2021, viene sostituito dal seguente:

Art. 2 - Prescrizioni

1. Il Gestore deve prestare, **entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero dei rifiuti**, una garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di **euro 76.353,00** (euro settantaseimilatrecentocinquante/00), per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato.

2. Il Gestore trasmette una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017.

2. La Tabella 3 dell'Allegato C al decreto n. 252/2006 come sostituito dal decreto n. 2273/2021, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 3 – Inquinanti monitorati

Parametri	Scarico S1* fognatura	Scarico S2 ** Canale Occidentale Nord	Scarico P1 ** Canale acque esterne di Planais	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
pH	x	x	x			Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
temperatura	x	x	x			
Solidi sospesi totali	x					
BOD ₅	x					
COD	x					
Ferro	x	x	x			
Zinco	x	x	x			
Cloruri	x	x	x			
Solfuri	x					
Fosforo totale	x					
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	x		x			
Azoto nitroso (come N)	x					
Azoto nitrico (come N)	x					
Grassi e olii animali/vegetali	x					

Fenoli	x					
Aldeidi	x					
Tensioattivi totali	x					
Saggio di Tossicità acuta	x	x	x			
alluminio	x					
rame	x					

* cadenza TRIMESTRALE

** cadenza SEMESTRALE

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 252/2016 e n. 2273/2021.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Birra Castello S.p.A., al Comune di San Giorgio di Nogaro, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi idrici e i Rifiuti (AUSIR), al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) e al Ministero della Transizione Ecologica.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

Gianni Mighetti

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^q Á »ÁGĬ HDE ÓÁ^|ÁFBE BCGF SAPI - UD/AIA/131

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BIRRA CASTELLO S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 252 del 24 febbraio 2016, con il quale la Società BIRRA CASTELLO S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42, identificata dal codice fiscale 01994920302, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato

VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42;

Vista la nota del 9 aprile 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 18227, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

1. aumento, per lo scarico S1, sia della portata media, passando dagli attuali 230.000 mc/anno autorizzati a 280.000 mc/anno, che della portata istantanea dagli attuali 30 mc/h a 50 mc/h, a seguito delle crescenti necessità di lavaggi dei serbatoi e degli impianti dopo ogni lotto di produzione;
2. aumento in deroga, per la durata di un anno, del limite emissivo del parametro solidi sospesi totali autorizzato per lo scarico S1 dagli attuali 500 mg/l a 1.200 mg/l, in seguito all'inserimento nella vasca di equalizzazione di due aeratori di fondo vasca per favorire il deflusso dei solidi sospesi, che comporterà per i primi tempi di funzionamento la movimentazione dello strato di fondo vasca attualmente presente;
3. variazione delle modalità di effettuazione dello scarico S1 (trasformazione a scarico per gravità in luogo dell'utilizzo delle pompe), mediante la realizzazione di un foro sulla parete della vasca di equalizzazione a circa 50 cm dalla sommità della stessa, al quale sarà applicata una tubazione collegata direttamente alla canaletta di scarico;
4. ricircolo di parte dell'acqua utilizzata per il lavaggio bottiglie, pari al 25% (circa 5.000 mc/anno), mediante riutilizzo dell'acqua utilizzata per il lavaggio delle bottiglie vuote per le operazioni di pastorizzazione, dando in tal modo attuazione ad una BAT di settore ("Additional BAT for brewing n.2"). La Società richiede inoltre che la restante quota di acqua di lavaggio (circa 15.000 mc/anno) venga inviata allo scarico S2;
5. introduzione di una procedura di sterilizzazione in autoclave dei rifiuti attualmente smaltiti con CER 180103*, a seguito della quale gli stessi verranno smaltiti come imballaggi misti con codice CER 150106, il deposito preliminare (D15) dei rifiuti costituiti dai resi di mercato derivanti dallo Stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (UD) e dallo Stabilimento di Pedavena (BL);
6. recupero (D8) dei rifiuti costituiti dai resi di mercato, derivanti dallo stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) e quelli derivanti dallo stabilimento di Pedavena (BL) (che fa capo alla medesima ragione sociale), previo deposito preliminare D15, mediante schiacciamento di bottiglie di vetro e lattine, invio del liquido in vasca di equalizzazione (e da lì in fognatura) e lo smaltimento di vetro e alluminio come imballaggio;

Preso atto che con la citata nota del 9 aprile 2019 il Gestore ha inoltre chiesto la correzione di un refuso presente nella tabella 5 dell'Allegato C "Piano di Monitoraggio e Controllo", del decreto n. 252/2016, relativo all'eliminazione della citazione dell'attività "Disidratazione meccanica dei fanghi" e dell'impianto "filtropressa mobile", in quanto tale impianto non è presente nell'installazione, né è presente una linea di trattamento dei fanghi della vasca di equalizzazione;

Vista la nota prot. n. 208 del 2 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato al Gestore che le modifiche progettuali in argomento non comportano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che quindi non siano da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 19772 del 17 aprile 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di San Giorgio di Nogaro, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", al CAFC S.p.A., al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia della nota del Gestore datate 9 aprile 2019 e di tutta la documentazione alla stessa allegata, comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 7099 del 3 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal servizio competente nella medesima data con protocollo n. 21997, con la quale il Comune di San Giorgio di Nogaro ha comunicato di non ritenere necessario avanzare osservazioni e/o richiedere integrazioni in merito alle modifiche comunicate dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 1225 del 9 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC il 10 maggio 2019 acquisita dal Servizio competente il 10 maggio 2019 con prot. n. 23449, con la quale il COSEF ha comunicato che, per quanto di competenza, non sono state rinvenute cause ostative all'attuazione delle modifiche richieste, rammentando che, relativamente alle modifiche di cui al punto 13 della Relazione tecnica, il Gestore dovrà espletare le specifiche pratiche edilizie;

Vista la nota prot. n. 23655 del 13 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi ha espresso parere non favorevole all'invio dell'acqua utilizzata per il lavaggio delle bottiglie, per la parte non riutilizzabile nel pastorizzatore (circa 15.000 mc/anno) allo scarico S2, al posto dell'attuale S1;

Vista la nota prot. n. 33693/19 del 17 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 24723, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato di non rinvenire cause ostative alla messa in atto degli interventi comunicati, ha consentito alcune correzioni allo scarico S1 ed ha proposto alcune prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 16350 /P /GEN/ PRA_AUT del 17 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 24760, con la quale ARPA FVG:

- 1) ha comunicato di non rilevare elementi ostativi all'attuazione delle modifiche richieste;
- 2) ha proposto l'inserimento nell'AIA di alcune prescrizioni;
- 3) ha chiesto di modificare il Piano di monitoraggio e controllo;
- 4) ha chiesto che il Gestore presenti un aggiornamento del documento di screening alla relazione di riferimento, redatto in conformità alle linee guida dell'Agenzia regionale medesima;

Vista la nota prot. n. 26317 del 28 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi ha chiesto documentazione integrativa relativamente allo scarico S2 e alla deroga dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria pubblica (sia nera che bianca);

Vista la nota prot. n. 27078 del 31 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha chiesto al Gestore di dare riscontro alla richiesta di integrazioni effettuata dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi con la propria nota del 28 maggio 2019;
- 2) ha chiesto al gestore del Servizio idrico integrato di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di deroga all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria pubblica (sia nera che bianca);

Vista la nota datata 9 luglio 2019, trasmessa a mezzo PEC il 10 luglio 2019, acquisita dal Servizio competente il 10 luglio 2020 con prot. n. 34176, con la quale il Gestore:

- 1) ha comunicato l'intenzione di non procedere alla modifica quantitativa e qualitativa dello scarico S2, riguardante l'invio allo stesso di circa 15.000 mc/anno dell'acqua utilizzata per il lavaggio delle bottiglie;
- 2) ha dichiarato che, al fine di una migliore valorizzazione della risorsa idrica, tale quantità d'acqua sarà riutilizzata nel pastorizzatore delle bottiglie prima dello scarico e che lo scarico continuerà ad avvenire attraverso lo scarico S1;
- 3) ha confermato l'intenzione di procedere con le rimanenti modifiche comunicate con la nota del 9 aprile 2019;

Vista la nota del 14 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 17107, con la quale il Gestore ha inviato delle integrazioni volontarie per descrivere con maggiore chiarezza il trattamento che intende adottare per il deposito temporaneo ed il successivo smaltimento dei resi di mercato e ha chiesto di poter utilizzare l'applicativo AICA per tutte le comunicazioni relative al Piano di monitoraggio e controllo;

Vista la nota prot. n. 25596 del 5 giugno 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha trasmesso ad ARPA FVG ed al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione, la documentazione fornita dal Gestore con la citata nota del 14 aprile 2020 chiedendo agli Enti medesimi di formulare eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota dell'8 giugno 2020, trasmessa a mezzo PEC il 10 giugno 2020, acquisita dal Servizio competente il 10 giugno 2020 con prot. n. 26436, con la quale il Gestore ha precisato che la "rilavorazione" dei resi di mercato è limitata al packaging del prodotto che può aver subito deterioramento per incidenti o rotture accidentali, mentre la tracciabilità del contenuto è mantenuta poiché non viene eseguito nessun intervento sulla birra resa;

Vista la nota prot. n. 18089 /P /GEN/ PRA_AUT dell'1 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 30778, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni in merito all'attività di smaltimento dei rifiuti costituiti da resi di mercato, ha ritenuto opportuno confermare le proposte di prescrizioni e di modifica del Piano di monitoraggio e controllo e ha ribadito la necessità di aggiornare il documento di screening per l'assoggettabilità alla Relazione di riferimento e la necessità di aggiornare alcune planimetrie;

Vista la nota prot. n. 37958 dell'11 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione:

- 1) ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche proposte dal Gestore;
- 2) ha ritenuto opportuno che venga aggiornata la descrizione dei reflui confluenti alla "vasca di equalizzazione" e opportunamente autorizzata dal gestore della rete fognaria;
- 3) ha evidenziato che:
 - a) i "resi di mercato" rientrano presso lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro senza la qualifica di rifiuto, poiché possono essere nuovamente rilavorati, nel rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza alimentare del prodotto e solo qualora ciò non fosse possibile, verrebbero classificati come rifiuti;
 - b) il rifiuto costituito da birra, confezionata in lattina o bottiglia di vetro, viene stoccato con le modalità del deposito temporaneo di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/06 in un'area impermeabilizzata e dotata di sistema di raccolta delle acque;

c) le lavorazioni dei resi di mercato sono limitate alla sostituzione del packaging del prodotto che può aver subito un deterioramento per incidenti o rotture accidentali, senza attuare alcun intervento sulla birra resa, come illustrato specificatamente con la nota prot. n. 26436 AMB/GEN del 10/06/2020;

Vista la nota prot. n. 41142 del 2 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione delle precisazioni in merito al parere espresso in data 11 agosto 2020, in particolare sull'eventualità di autorizzare o meno il Gestore per le attività D8 e D15;

Viste la nota prot. n. 41389 del 3 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC e la nota del 13 ottobre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO), acquisita dal Servizio competente in data 23 novembre 2020 con protocollo n. 57185, con le quali il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione:

1) ha ribadito che per gli aspetti di competenza non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

2) ha evidenziato che nel proprio parere dell'11 agosto 2020 non vi è alcuna considerazione in merito alla possibilità di autorizzare o meno il Gestore per le attività inerenti la gestione dei resi di mercato;

3) ha specificato che l'autorizzazione allo scarico deve tenere conto del nuovo reflujo conferente nella vasca di equalizzazione e che tale variazione debba essere autorizzata dal gestore della rete fognaria;

4) ha precisato che:

a) l'operazione inerente lo smaltimento dei rifiuti liquidi deve essere inquadrata come D9 essendo preceduta l'equalizzazione da operazioni meccaniche;

b) la fideiussione, visto che le quantità di rifiuti che si tratteranno saranno al massimo di 440 ton/anno (mediante 2 ton/die) quindi sotto le 25 ton/die, dovrà essere pari a Euro 76.353,00;

Visto il Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2020, trasmesso con nota prot. n. 35228 /P /GEN/ PRA_GO del 25 novembre 2020, acquisito dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 57775, con il quale ARPA FVG ha proposto delle modifiche all'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

2) la garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare è determinata in euro 76.353,00, (euro settantaseimilatrecentocinque/00);

Ritenuto quindi di prescrivere al Gestore di prestare, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, una garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di **euro 76.353,00** trasmettendone una copia al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017;

Considerato che:

1) il Servizio competente ha chiesto di acquisire la comunicazione antimafia per la Società Birra Castello S.p.A. mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), come previsto dall'articolo 87, del decreto legislativo 159/2011;

2) ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011, decorso il termine di 30 giorni dalla data della consultazione della BDNA, il Servizio competente può procedere, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della comunicazione antimafia, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011;

Viste le note del 13 gennaio 2021, del 10 marzo 2021 e del 22 marzo 2021, con le quali il Gestore ha trasmesso le autocertificazioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, come indicati all'articolo 85 del decreto legislativo medesimo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 252 del 24 febbraio 2016;

DECRETA

1. E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 252 del 24 febbraio 2016, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BIRRA CASTELLO S.p.A. con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42, identificata dal codice fiscale 01994920302, presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42.

2. L'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto 1 è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche antimafia da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011. L'esito negativo delle predette verifiche comporterà la revoca del presente provvedimento.

Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", l'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" e l'Allegato C "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", al decreto n. 252/2016, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Prescrizioni

1. Il Gestore deve prestare, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, una garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di **euro 76.353,00** (euro settantaseimilatrecentocinquate/00), per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato.

2. Il Gestore trasmette una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017.

Art. 3 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 252/2016.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Birra Castello S.p.A., al Comune di San Giorgio di Nogaro, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi idrici e i Rifiuti (AUSIR), al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) e al Ministero della transizione ecologica.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione del Gestore BIRRA CASTELLO S.p.A. è collocata nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico fermi, 42, all'interno della Zona Industriale dell'Aussa-Corno (Consorzio COSEF).

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di San Giorgio di Nogaro, l'area occupata dall'installazione è classificata come zona D1 – Zone Industriali di interesse regionale ed è identificata catastalmente come segue:

- Comune di San Giorgio di Nogaro – catasto terreni - Foglio 18, mappali n. 43, 175, 253, 254, 297, 298.

CICLO PRODUTTIVO

Nell'installazione viene esercitata l'attività ricadente tra le attività industriali identificate al punto **6.4 lettera b), punto 2**, dell'allegato VIII, alla Parte II, del decreto legislativo 152/2006, "trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di solo materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno, o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari e mangimi".

L'attività produttiva svolta nell'installazione consiste nella produzione e lavorazione finalizzata alla vendita, per conto proprio e per conto terzi, della birra e dei suoi sottoprodotti.

Le fasi salienti del processo produttivo sono le seguenti:

La materia prima è costituita da malto in chicchi, gritz di mais premacinato, sciroppo di glucosio, luppolo e acqua.

Il deposito di malto avviene in 6 silos, con capacità di stoccaggio totale pari a circa 5819 quintali; il deposito di gritz di mais avviene in 2 silos con capacità di stoccaggio totale pari a circa 600 quintali, lo sciroppo di glucosio è conservato in cisterne mentre il luppolo è conservato in un'apposita sala.

PRODUZIONE

Dai silos le materie prime, pulite e macinate, vengono mescolate e impastate con acqua ottenendo una miscela di malto frantumato, mais e acqua che, ad una temperatura di 50° circa, viene raccolta nella cosiddetta "tina d'impasto", in cui, grazie all'intervento di enzimi specifici, nella miscela si attiva la trasformazione dell'amido in zuccheri (saccarificazione).

La miscela viene poi pompata nel tino di filtrazione in cui si separano gli scarti di lavorazione dei cereali, che vengono venduti agli allevatori e vengono stoccati in un silo da 75 mc.

Il mosto di birra caldo viene quindi pompato in una caldaia dove viene portato a una temperatura di 100° C e dove viene fatto bollire per circa due ore (fase di cottura) durante le quali viene aggiunto luppolo.

Terminata la bollitura, il mosto, ancora bollente e sterile, viene pompato ad un serbatoio di decantazione da cui, attraverso scambiatori di calore e piastre, il prodotto viene raffreddato fino alla temperatura di 8-10° C circa.

FERMENTAZIONE E STAGIONATURA

La fermentazione avviene con le seguenti fasi successive:

- aggiunta del lievito
- fermentazione primaria alla temperatura di circa 10° C
- maturazione alla temperatura di circa 0° C con saturazione tramite anidride carbonica autoprodotta
- recupero del lievito, pulizia e sanificazione di tutte le attrezzature (serbatoi, condutture, pompe)

Sono presenti una cantina di fermentazione e una cantina di deposito e maturazione.

FILTRAZIONE

Al termine del ciclo di fermentazione e stagionatura, la birra, giunta a maturazione, viene filtrata mediante un filtro a farina fossile e un filtro di stabilizzazione in PVPP (polivinilpolipirrolidone) che possiede un'elevata capacità di adsorbimento. La birra viene quindi conservata per alcune ore in appositi serbatoi e poi, mediante sistemi di pompaggio, il prodotto viene inviato alle riempitrici delle linee di confezionamento.

Con la produzione di birra "radler" è prevista l'installazione di un IMPIATO DI DOSAGGIO; PREPARAZIONE E STANDARDIZZAZIONE, del "compound" di zucchero, fruttosio e succo di limone, per la produzione della RADLER.

CONFEZIONAMENTO

Nel reparto confezionamento operano due linee: una per bottiglie a perdere e una per barattoli. I contenitori vengono lavati e sterilizzati prima del riempimento che avviene in contropressione di anidride carbonica; nelle bottiglie e nei barattoli la birra viene sottoposta a pastorizzazione dopo la tappatura.

Il prodotto etichettato viene quindi disposto in casse o cartoni e accatastato su palette. Prima della spedizione il prodotto viene immagazzinato in un capannone.

ENERGIA

Lo stabilimento non produce energia elettrica ma utilizza quella fornita da ENEL sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Per la produzione di energia termica sono presenti tre caldaie alimentate a gas metano di potenza termica nominale pari a 4.650 MW ciascuna convogliate nei punti di emissione E1, E2 ed E3.

Sono inoltre presenti tre caldaie per impianti termici civili e tecnologici alimentate a gasolio (punto di emissione A1), a gas metano (punto di emissione A4), e a GPL (punto di emissione A8), non soggette ad autorizzazione.

EMISSIONI ATMOSFERA

EMISSIONI CONVOGLIATE

All'interno dello stabilimento sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera autorizzati di cui si riportano le caratteristiche:

Sigla punto di emissione	Tipo impianto: descrizione	Potenza termica nominale (MW)	Portata (Nmc/h)	Altezza camino da terra (m)	Autorizzazione
E1	Centrale termica a metano per produzione di vapore	4.650	3300	10,00	Determina Dirigenziale della Provincia di Udine n. 2013/3628 del 07/06/2013 e Determina Dirigenziale della Provincia di Udine n. 2015/124 del 14/01/2015
E2	Centrale termica a metano per produzione di vapore	4.650	3400	10,00	
E3	Centrale termica a metano per produzione di vapore	4.650	3300	10,00	

Sono inoltre presenti le seguenti emissioni non significative e quindi non soggette ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Impianti Non soggetto ai sensi
E4	Trasporto e pulizia cereali - Silos cereali	11.000	15,70	Art 272 comma 1 - Allegato IV alla parte V parte I, punto 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006
E5	Stoccaggio delle trebbie da lavorazione del mosto - Silos cereali	800	15,70	Art 272 comma 1 - Allegato IV alla parte V parte I, punto 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza /descrizione	Impianti Non soggetto ai sensi
A1	Generatore di calore /Impianto termico civile alimentato a gasolio da 0,581 MW	Art 272 comma 1 - Allegato IV alla parte V parte I, punto 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 - potenza termica nominale < 1 MW
A2	Centrale termica /Vapore acqueo degasatore	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A3	Palazzina uffici /Vapore acqueo condensa	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A4	Cabina metano /Impianto termico tecnologico alimentato a gas metano da 0,481 MW	Art 272 comma 1 - Allegato IV, parte I, punto 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 - potenza termica nominale < 3 MW
A5	fabbricazione /Estrattore CO ₂ da locali cantina e filtro	Art 272 comma 1 (All IV, parte I, punto 1 lettera dd) d lgs 152/2006)
A6	Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio	Art 272 comma 1 - Allegato IV alla parte V parte I, punto 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 - potenza termica nominale < 1 MW
A7	Idrogeno locale carica batterie	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A8	Centrale termica /Impianto termico civile alimentato a GPL da 0,030 MW	Art 272 comma 1 - Allegato IV alla parte V parte I, punto 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 - potenza termica nominale < 3 MW
A9	Emissione diffusa per lo scarico autotreni (polveri di cereali)	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A10	Vapore acqueo tina miscela	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A11	Sala cottura /Vapore acqueo tina saccarificazione	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A12	Sala cottura /Sfiato cassone molino	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A13	Sala cottura /Vapore acqueo tina filtrazione	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A14	Sala cottura /Vapore acqueo polmone mosto	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A15	Sala cottura /Vapore acqueo caldaia cottura	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A16	Sala cottura /Vapore acqueo serbatoio caldaia cottura	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A17	Sala cottura /Estrattore zona cip	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A18	Sala trattamento acque /Sfiato soluzione salina	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A19	Sala trattamento acque /Vapore acqueo serbatoi acqua calda	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A20	Sala trattamento acque /Vapore acqueo serbatoi acqua calda	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A21	Estrattore cappa laboratorio	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A22	Sfiato abbattitore vapori acidi	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A23	Estrattore CO ₂ da tank fermentazione	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A24	Estrattore CO ₂ da cantina maturatori orizzontali	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006 Ricircolo d'aria
A25	Vapore acqueo da cisterna	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A26	Estrattore CO ₂ da corpo produzione	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A27	Scarico rigenerazione per pulizia colonne CO ₂	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A28	Estrattore CO ₂ da imbottigliamento	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006 Ricircolo d'aria ambiente
da R1 a R32	Cabina elettrica, sala compressori /Sfiati per ricambi d'aria	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006

Il Gestore dichiara che il vapore acqueo generato durante la fase di cottura viene destinato al recupero energetico attraverso un impianto di condensazione, inoltre la CO₂ sviluppata nella fase di fermentazione viene recuperata e liquefatta attraverso compressori per un successivo riutilizzo nelle altre fasi del processo produttivo.

EMISSIONI DIFFUSE

Le emissioni diffuse possono originare da operazioni di scarico, trasporto e pulizia dei cereali e dal trasporto delle trebbie di scarto; tali emissioni vengono captate e convogliate ai punti di emissione E4 ed E5.

SCARICHI IDRICI

Il Gestore ha attivi i seguenti scarichi di acque reflue:

- **scarico S1**, acque reflue dal depuratore delle acque di processo e da servizi igienici, con recapito in fognatura consortile, autorizzato con "autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali della ditta Birra Castello S.p.A." prot. n. 5564 del 29 ottobre 2010, rilasciata dal Consorzio Depurazione Laguna S.p.A., la cui richiesta di proroga è stata effettuata dalla società con domanda prot. 14532975242 del 14/02/2013 al Consorzio Depurazione Laguna S.p.A., ora C.A.F.C. S.p.A..

Le acque scaricate derivano principalmente da lavaggio serbatoi di fermentazione e maturazione più servizi igienici e mensa e sono convogliate nella rete acque nere. Prima di essere convogliate alla rete fognaria le acque nere sono inviate all'impianto di pretrattamento costituito da una vasca di sedimentazione e da una vasca di omogeneizzazione.

- **scarico S2**, acque di raffreddamento dell'impianto di recupero anidride carbonica, compressori aria e condizionamento uffici e da acque meteoriche non contaminate, con recapito nella così detta "fognatura bianca" autorizzate assieme allo scarico S1.

- **scarico P1**, acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento non sottoposte a trattamento, recapitate nel canale Planais, autorizzato con "autorizzazione allo scarico in corpo idrico delle acque reflue industriali" prot. n. 9228 del 05 dicembre 2012, rilasciata dalla Provincia di Udine. Tali acque provengono esclusivamente dal processo di scambio termico a servizio dell'impianto frigorifero.

Per tale scarico è stato rilasciato un nulla osta idraulico da parte del Consorzio di bonifica Bassa Friulana (prot. n. 3238 5U.D. C11/MV/ma_13 del 04 luglio 2013), gestore del corpo idrico.

EMISSIONI SONORE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24/06/2015, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 16/2007, il comune di San Giorgio di Nogaro ha approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

L'installazione ricade nella classe di destinazione d'uso del territorio comunale "Classe VI – aree esclusivamente industriali".

Dai risultati dell'ultima campagna di misurazioni, effettuate in data 26 febbraio 2015 presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento, risultano rispettati i limiti imposti dal PCCA del Comune di San Giorgio di Nogaro relativi al periodo diurno e notturno.

RIFIUTI

Rispetto alla gestione dei rifiuti, l'installazione si configura come produttore di rifiuti. Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06.

Per l'individuazione dei siti di deposito temporaneo, individuati con opportuna cartellonistica, si fa riferimento alla planimetria n. ST-SZ-003-08 allegata alla domanda di rilascio di AIA del 06/08/2015.

Si riporta una sintesi non esaustiva dei rifiuti tipicamente prodotti nell'installazione:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Area di deposito temporaneo	Modalità di deposito temporaneo	Destinazione
06 04 04*	mercurio	ausiliari	1	Contenitori dedicati	R13
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto	ausiliari	1	fusti	R13
08 03 18	Toner per stampanti esaurite	confezionamento	1	fusti	R13
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione	Manutenzione macchine	3	serbatoio	R13

13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione	Manutenzione macchine	3	serbatoio	D15
16 06 01	Batterie al piombo	ausiliari	1	Secchio/bancale	R13
16 06 04	Batterie alcaline	ausiliari	1	Contenitori dedicati	R13
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	confezionamento	1-2	Container compattatore con	R13
15 01 02	Imballaggi in plastica	Nylon, bancali, lattine e bottiglie vuote	2-5	Container compattatore con	R13
15 01 04	Imballaggi metallici	lattine	1	Container compattatore con	R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	tutti	1	benne	R13
15 01 07	Imballaggi in vetro	confezionamento	1-4	Cassoni in lamiera	R13
15 01 10*	Imballaggi con residui di sostanze pericolose	Taniche	4	Cassoni in lamiera	R13
15 02 02*	Assorbenti materiali filtranti	Manutenzione	1	Big bag	R13
16 02 14	Apparecchiature fuori uso	Tutti	1	bancale	R13
16 05 06*	Sostanze chimiche da laboratorio	Ausiliari	1	cartoni	R13
17 04 05	Ferro e acciaio	Manutenzione apparecchiature vecchie	1	Cassone in lamiera	R13
17 04 11	cavi	Manutenzione apparecchiature vecchie	1	Bancale	R13
18 01 03*	Rifiuti speciali da laboratorio	Ausiliari	1	Cartoni con nylon interno	R1
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Ausiliari	---	Derivante da manutenzione fossa settica	D8

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

L'installazione non è soggetta agli obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore non è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

A seguito della verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 272/2014, che ha prodotto esito negativo, il Gestore dichiara che non sussiste l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore è autorizzato a svolgere l'attività AIA di cui al punto **6.4, lettera b), punto 2**, dell'allegato VIII alla Parte II del D.lgs 152/2006 "Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di solo materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari".

La capacità massima di produzione di prodotti finiti autorizzata è pari a 500,00 Mg al giorno.

L'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'impianto viene rilasciata a condizione che il gestore dell'installazione rispetti quanto prescritto in seguito:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera si fa riferimento alla tavola RI 102.02 denominata "PLANIMETRIA DEI PUNTI DI EMISSIONE DA PROCESSO PRODUTTIVO E RICAMBIO ARIA AMBIENTE" allegata alla documentazione di istanza di rilascio di AIA del 06 agosto 2015.

Per tali punti di emissione devono essere rispettati i seguenti limiti:

Punto di emissione: E1, E2, E3 (Centrale termica)

inquinante	Valore limite
Ossidi di azoto (NOx)-(percentuale di ossigeno al 3 %)	350 mg/Nm ³

Vengono imposte, PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE in atmosfera, le seguenti prescrizioni:

1. il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
2. tutti i punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
5. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).

EMISSIONI DIFFUSE

Per la fase di scarico dei cereali deve essere utilizzato il collettore flessibile di cui è dotata la tramoggia e la movimentazione delle graniglie deve avvenire attraverso coclee chiuse.

Il Gestore deve mettere in atto tutti gli interventi necessari per il contenimento delle emissioni diffuse, adottando, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte I, Allegato V alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.

SCARICHI IDRICI

I punti di scarico autorizzati sono quelli individuati nello schema planimetrico di riferimento riportato nell'elaborato grafico n. RF 201.01, denominato "PLANIMETRIA RETE FOGNARIA AMBITO ESTERNO", allegato all'istanza per il rilascio dell'AIA del 6 agosto 2015.

Si autorizza lo **SCARICO S1**, con le seguenti caratteristiche:

RECAPITO: rete fognaria separata di via Enrico Fermi, afferente al depuratore centralizzato c/o Z.I. Aussa Corno in comune di San Giorgio di Nogaro.

PROVENIENZA DEI LIQUAMI:

- acque reflue industriali originate dalle operazioni di lavaggio locali di produzione, serbatoi di fermentazione e maturazione, bottiglie e lattine, attrezzature ed impiantistica in genere, contenenti residui di mosto, birra, sostanze detergenti, farine fossili e lievito (processo discontinuo);
- acque meteoriche ricadenti sulla piazzola di rifornimento carburanti, previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione in impianto dedicato;
- acque reflue assimilate alle domestiche da servizi igienici, spogliatoi e mensa aziendale, previa separazione dei grassi delle acque della cucina.

SISTEMA DI DEPURAZIONE: sedimentazione primaria in vasca da 400 m³ e successiva omogeneizzazione ed areazione in vasca da 1000 m³, con scarico in continuo per gravità mediante tubazione di troppopieno (svuotamenti di emergenza o per eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati mediante impianto di sollevamento);

Si autorizza una PORTATA MEDIA DELLO SCARICO di: circa 280.000 m³/anno (portata max 50 m³/h).

PUNTI DI MISURAZIONE: pozzetto d'ispezione e prelievo campioni in uscita dal sistema di depurazione indicato con la sigla X5 nella planimetria di riferimento (PLANIMETRIA RETE FOGNARIA AMBITO ESTERNO - RF 201.01 allegata all'istanza di rilascio dell'AIA), e pozzetto X1 ubicato all'esterno della proprietà nel quale è installato il misuratore di portata dello scarico.

SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO: rilevatore del pH con sonda installata nella vasca di omogeneizzazione.

LIMITI DI EMISSIONE: i parametri delle acque reflue devono rispettare i limiti di emissione per lo scarico S1 in rete fognaria di Tab. 3, Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/06, con la concessione delle seguenti deroghe:

solidi sospesi totali (*)	500 mg/L
COD	4000 mg/L
BOD ₅	4000 mg/L
azoto ammoniacale	400 mg/L
azoto nitrico	5 mg/L
azoto nitroso	100 mg/L
fosforo totale (come P)	15 mg/L
grassi e olii animali e vegetali	100 mg/L
pH	da 4 a 9
(*) la deroga relativa al parametro Solidi Sospesi totali viene incrementata al valore massimo ammissibile di 1200 mg/L per un anno dalla data di rilascio del presente Decreto.	

PRESCRIZIONI per lo Scarico S1:

1. gestire in modo accurato le attrezzature connesse allo scarico in rete fognaria (sistema di depurazione ed impianti di pretrattamento, sollevamenti, sonda pH), annotando le operazioni di controllo e manutenzione eseguite su apposito registro, anche su supporto informatico, da mantenere presso l'insediamento;
2. lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto in caso di segnalazione di alterazione del valore di pH delle acque raccolte nel bacino di omogeneizzazione (per valori inferiori a pH 4 o superiori a pH 9);
3. intervenire tempestivamente in caso di accertati valori dei parametri eccedenti i limiti di emissione imposti ed in situazioni di emergenza dovute a guasti o sversamenti accidentali, evitando l'immissione in rete fognaria di reflui non conformi, da smaltire temporaneamente come rifiuto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio degli impianti costituenti lo scarico;
4. adeguarsi tempestivamente ad eventuali prescrizioni che CAFC S.p.A. potrebbe impartire in ordine alla corretta gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione centralizzato (riduzione della portata, decremento delle concentrazioni massime delle sostanze inquinanti, ecc.);
5. comunicare preventivamente la necessità di aumentare la portata media oraria dello scarico ed ogni incremento significativo del volume annuo di acque reflue da immettere in rete fognaria;
6. qualora lo scarico non rispetti i limiti di emissione stabiliti, è fatto obbligo di provvedere all'installazione di un'ulteriore sezione depurativa, smaltendo provvisoriamente il refluo non conforme come rifiuto liquido nel rispetto della vigente normativa in materia;
7. divieti: non è ammessa l'immissione in rete fognaria di acque reflue difformi dalle suindicate tipologie, sostanze che possano determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi ed all'impianto di depurazione gestiti da CAFC S.p.A.;
8. relazione annuale: la Società deve trasmettere al CAFC S.p.A. entro il 30 aprile di ogni anno una relazione annuale nella quale dovranno essere indicate:
 - la denuncia della quantità complessiva di acque reflue scaricate in rete fognaria nell'anno solare trascorso distinte per tipologia (civile, industriale);
 - le eventuali variazioni quali-quantitative delle acque reflue previste allo scarico in rete fognaria per l'anno successivo.

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE per lo scarico S1:

9. il Gestore deve comunicare al CAFC S.p.A. la data di attivazione dello scarico S1 con valore limite di emissione per il parametro Solidi Sospesi totali pari a 1200 mg/L;
10. il valore limite di emissione per il parametro Solidi Sospesi totali di 1200 mg/L allo scarico S1 è concesso provvisoriamente per un anno dalla data di rilascio del presente Decreto: al termine lo scarico S1 dovrà rispettare il valore limite di 500 mg/L;
11. il Gestore deve eseguire una campagna di controllo dei parametri Solidi Sospesi totali e COD con frequenza minima quindicinale nel corso del periodo transitorio;
12. il Gestore deve comunicare quadrimestralmente al CAFC S.p.A. le risultanze analitiche dalla campagna di controllo prescritta ed i dati di misurazione della portata dello scarico S1.

Si autorizza lo **SCARICO S2**, con le seguenti caratteristiche:

RECAPITO: corpo idrico superficiale "canale occidentale Nord"

PROVENIENZA DEI LIQUAMI:

- acque di raffreddamento dell'impianto di recupero anidride carbonica, compressori aria e condizionamento uffici, acque meteoriche non contaminate

PUNTO DI MISURAZIONE: pozzetto identificato con la sigla F1 (PLANIMETRIA RETE FOGNARIA AMBITO ESTERNO - RF 201.01 allegata all'istanza di rilascio dell'AIA)

LIMITI DI EMISSIONE: i parametri delle acque reflue devono rispettare i limiti di emissione, per lo scarico S2 in acque superficiali, di Tabella 3, Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006

Si autorizza lo **SCARICO P1** con le seguenti caratteristiche:

RECAPITO: canale acque esterne di Planais

PROVENIENZA DEI LIQUAMI:

- acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento indiretto provenienti dal processo di scambio termico a servizio della centrale frigorifera.

Si autorizza una PORTATA MEDIA DELLO SCARICO di: circa 390.000 m³/anno (portata max 17,1 l/sec).

PUNTO DI MISURAZIONE: pozzetto identificato con la sigla P1 (PLANIMETRIA RETE FOGNARIA AMBITO ESTERNO - RF 201.01 allegata all'istanza di rilascio dell'AIA)

LIMITI DI EMISSIONE: i parametri delle acque reflue devono rispettare i limiti di emissione, per lo scarico P1 in acque superficiali, di Tabella 3, Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006,

PRESCRIZIONI per lo Scarico P1:

1. è fatto divieto di recapitare nella condotta di scarico delle acque di raffreddamento altre tipologie di acque;

ULTERIORI PRESCRIZIONI per gli scarichi:

- il Gestore deve produrre una relazione finalizzata a precisare le caratteristiche e la titolarità dei recettori nonché la relativa planimetria degli scarichi (n.RF 201.01 dd. 05.11.2014 citata nel Decreto AIA) aggiornata, riportante il punto di recapito degli scarichi aziendali (S1, S2 e P1), anche alla luce delle modifiche avvenute in seguito alla realizzazione dei due nuovi magazzini (intervento n.10).

RIFIUTI

Si autorizza il Gestore alle seguenti operazioni di smaltimento dei resi di mercato ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 in base ai quantitativi elencati:

EER	Descrizione	Potenzialità teorica massima di approvigionamento	Operazioni autorizzate di cui all'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	5,0 ton./giorno	D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	5,0 ton./giorno	D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Si autorizza la procedura di sterilizzazione in autoclave dei rifiuti CER 180103*, a seguito della quale gli stessi verranno smaltiti come imballaggi misti con codice CER 150106.

PRESCRIZIONI per i rifiuti:

1. il Gestore deve aggiornare la descrizione dei reflui confluenti alla "vasca di equalizzazione".
2. il Gestore deve integrare la procedura operativa relativa alle operazioni da effettuarsi per la sterilizzazione dei rifiuti in autoclave prevedendo, oltre all'indicazione della data dell'operazione su ogni sacchetto, l'identificazione di ogni sacchetto. Tale codice dovrà essere riportato nel registro citato in procedura.
3. in relazione all'attività di recupero rifiuti (D9) costituito dai resi di mercato, deve essere possibile, ai fini ambientali, la tracciabilità dei rifiuti, derivanti unicamente dallo stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) e derivanti dallo stabilimento di Pedavena (BL).
4. devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

Garanzie finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) compete alla Regione determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilità per danno ambientale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2010, n. 0162/Pres., pubblicato sul B.U.R. 21 luglio 2010, n. 29, i privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti devono prestare apposite garanzie finanziarie a favore del Comune sede dell'impianto.

La garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d), pt. 1) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate:

Deposito preliminare o messa in riserva per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata fino a 25 t/g. euro 76353,00.

RUMORE

Il Gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di San Giorgio di Nogaro.

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Per quanto concerne il controllo sulla matrice suolo - D.Lgs 152/2006 – art.29 *sexies*, comma 6 bis:

controllo decennale, da svolgersi indicativamente nell'ambito delle aree indicate ai numeri 3 e 4 della planimetria "punti di deposito temporaneo rifiuti" – ST-SZ-003-8, 06.02.15" allegata all'istanza di AIA, sentita Arpa".

PRESCRIZIONI di carattere generale:

- il Gestore deve presentare l'aggiornamento del documento di screening per l'assoggettabilità alla Relazione di riferimento prevista dall'art.29-*sexies* comma 9-*quinquies* del D.Lgs. n.152/2006 smi, in conformità alle indicazioni riportate nella Linea Guida pubblicata dalla scrivente Agenzia e reperibile all'indirizzo <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/Revisione-Linea-Guida-AIA.html>.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dall'ARPA FVG. I campionamenti, analisi, misure, verifiche e calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista qualificato secondo quanto previsto dalle norme di settore e messi a disposizione dell'autorità di controllo.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, all'UTI competente per territorio, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 smi.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dal Gestore.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio
- e) pozzi di approvvigionamento idrico
- f) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee.

Scelta dei metodi analitici

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2017mag16_arpa_fvg_elenco_metodiche_emissioni.pdf o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievo, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-evalutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlliaia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APATIRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 12 anni su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

2. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

2.a PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione			Frequenza controllo		Metodi
	E1	E2	E3	continuo	discontinuo	
NO _x	X	X	X		annuale	Metodiche indicate in art. 271 comma 17 - D.Lgs. 152/06

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza.

Tab.2 - Sistemi di trattamento emissioni

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 E2 E3	Controllo combustione	- bruciatori - strumenti di controllo - dotazioni di sicurezza - componenti impiantistiche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - termometri - manometri	giornaliero	registro

Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati la frequenza del monitoraggio e le metodiche analitiche di riferimento a utilizzare.

Sono presenti i seguenti punti di scarico di acque reflue

- **Scarico S1**, da lavaggio, servizi igienici, mensa, condotto in fognatura ;
- **Scarico S2**, da raffreddamento e acque meteoriche, condotto canale Occidentale Nord;
- **Scarico P1**, da scambio termico a servizio dell'impianto frigorifero dell'opificio, condotto nel Canale acque esterne di Planais, nella gestione del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana.

Tab. 3 – Inquinanti monitorati

Parametri	Scarico S1* fognatura	Scarico S2 ** Canale Occidentale Nord	Scarico P1 ** Canale acque esterne di Planais	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
pH	x	x	x			Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
temperatura	x	x	x			
Solidi sospesi totali	x					
BOD ₅	x					
COD	x					
Ferro	x	x	x			
Zinco	x	x	x			
Cloruri	x	x	x			
Fosforo totale	x					
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	x		x			
Azoto nitroso (come N)	x					
Azoto nitrico (come N)	x					
Grassi e olii animali/vegetali	x					
Fenoli	x					
Aldeidi	x					
Tensioattivi totali	x					
Saggio di Tossicità acuta	x	x	x			
alluminio	x					
rame	x					

* cadenza TRIMESTRALE

** cadenza SEMESTRALE

Tab. 4 – Sistemi di depurazione

Scarico	Linea di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio		Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e dei controlli effettuati
Scarico S1	Pretrattamento linea acque di lavaggio, servizi igienici, mensa	sedimentazione	- vasca	- strumenti ed apparati di misura - sensori e regolatori di livello - quadri comando, spie di funzionamento pompe	- ispezione Vasche - punti prelievo a valle degli stadi di processo, per controlli analitici di efficienza stadi del trattamento - livello fanghi - postazioni di verifica efficienza impiantistica generale, quadri elettrici e di comando, pompe, - postazioni campionamento acque reflue	Quadrimestrale - controllo generale trattamento reflui - efficienza strumenti di controllo ed attuatori, - produzione fanghi	- Registro - Conservazione file rilievi in continuo
		omogeneizzazione	- vasca - pHmetro				
		Sollevamento a fognatura	- pompe - misuratore di portata - sensori livello				

Monitoraggio acque sotterranee

Tab. 5 – Pozzi di prelievo idrico

Pozzo	Posizione	Coordinate geografiche	Profondità Pozzo m. p.c.	Parametri	Frequenza di campionamento
P1	Pozzi di prelievo idrico Planimetria rete fognaria - RF 201.01- Allegata all'istanza di AIA		86	Temperatura, pH, conducibilità, O ₂ disciolto (mg/l e % sat) Ca, Mg, Na, K, NO ₃ ⁻ , SO ₄ ⁼ , Cl ⁻ . NH ₄ ⁺ Fe, Mn, Pb, Cd, Cr tot, Cr VI, Ni, Cu, As, Zn Idrocarburi Tot., Alifatici clorurati cancerogeni e non Composti organici aromatici	Ogni cinque anni
P2			86		
P3			95		
P4			114		

Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dell'opificio BIRRA CASTELLO Spa, nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella,

PUNTO 2	Area Fabbricazione e Cantine – SUD
PUNTO 3	Area Magazzini prodotto finito – OVEST
PUNTO 4	Area Confezionamento Lattine – NORD
PUNTO 5	Area Servizi Ausiliari – NORD-EST

con riferimento alla Relazione “Documentazione di impatto acustico ambientale” marzo 2015, allegata all'istanza di AIA.

Dette misure fonometriche dovranno essere eseguite

- ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni indicate dovranno essere georeferenziate: saranno variate, in accordo con Arpa,

- nel caso di modifiche/ampliamenti del comprensorio dell'impianto;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni;

mantenendo il riferimento ai punti utilizzati nell'attività di mappatura acustica allegata agli atti istruttori A.I.A.

I rilievi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre alle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento, si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

2.b GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab. 6 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici

Macchina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione e frequenza	Registrazione
Trattamento emissioni in atmosfera	- Stato generale impiantistica - strumenti controllo - Funzionamento ed Assorbimento (A) di Motori di ventilatori - rumorosità	- Controllo e Manutenzione come tab.3, secondo procedura aziendale e indicazioni dei produttori dei componenti	Registro
Impiantistica di trattamento acque reflue	- Quadri comando e allarmi - Stato generale impiantistica e strumenti - Stato componenti stadi del trattamento - Funzionamento ed Assorbimento (A) di Motori di pompe	- Controllo e Manutenzione come tab.5, secondo procedura aziendale e indicazioni dei produttori dei componenti	Registro
Generatore di vapore, apparecchi e componenti a pressione	- Temperatura - pressione	- Giornaliero, in funzionamento, sensori, strumenti di controllo e sicurezza, spurgo. - Verifiche periodiche di Legge per componenti a pressione	Registro e libretto generatori e apparecchi a pressione
Aree di stoccaggio e Aree di deposito temporaneo rifiuti	- Ristagni acque/percolato - Eventi incidentali	- Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto/Pulizia giornaliera	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)

Indicatori di prestazione

In tabella 7 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del Gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab.7 - Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumo di energia elettrica per mc di prodotto	KWh/mc prodotto	annuale
Consumi di energia termica per mc di prodotto	Smc di metano/mc prodotto	annuale
Consumo di acqua per mc di prodotto	Mc H ₂ O/mc prodotto	annuale
Produzione di acque reflue per mc di prodotto	Mc reflui/mc prodotto	annuale
Produzione di rifiuti per mc di prodotto	T rifiuto/mc prodotto	annuale

3. ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/131

Ö^&^ç Á »Á GÖF ÓÁ^|Á EGÖFÎ

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.4 lettera b, punto 2), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società BIRRA CASTELLO S.p.A. sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Viste le Bref di cui al Documento "Food, Drink and Milk Industries" dell'agosto 2006 e al Documento "Meeting Report" del 30 ottobre 2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 novembre 2014, n. 272 "Decreto recante modalità per la redazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

AUTORIZZAZIONI SETTORIALI DA SOSTITUIRE

Emissioni in atmosfera

Vista la Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio Emissioni in Atmosfera, della Provincia di Udine prot. n. 2013/3628 del 7 giugno 2013, con la quale la Società Birra Castello S.p.A. con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via E. Fermi, 42, è stata autorizzata, ai sensi degli articoli 269, 270, 271 e 281 del decreto legislativo 152/2006, alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento sito in comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via E. Fermi, 42;

Vista la Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio Emissioni in Atmosfera, della Provincia di Udine prot. n. 2015/124 del 14 gennaio 2015, con la quale è stata aggiornata la determina dirigenziale n. 2013/3628 del 7 giugno 2013, rilasciata alla Società Birra Castello S.p.A., per le missioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD);

Scarichi idrici

Vista l'autorizzazione prot. n. 5564 del 29 ottobre 2010, con la quale il Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. ha autorizzato il sig. Leondini Giovanni, in qualità di legale rappresentante della Società Birra Castello S.p.A., ad effettuare, per quattro anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, lo scarico proveniente dall'insediamento medesimo, in cui viene svolta l'attività di produzione di birra, con recapito nella rete fognaria;

Preso atto che con istanza del 14 febbraio 2013, la Società Birra Castello S.p.A. ha chiesto al CAFC S.p.A. il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui alla citata autorizzazione del Consorzio Depurazione Laguna S.p.A., prot. n. 5564 del 29 ottobre 2010;

Vista la Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio Risorse idriche, della Provincia di Udine prot. n. 2012/9228 del 5 dicembre 2012, con la quale il legale rappresentante pro tempore della Società Birra Castello S.p.A. titolare dell'insediamento sito in comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via E. Fermi, 42, è stato autorizzato, allo scarico nel Canale Acque Esterne di Planais”, delle acque di raffreddamento indiretto provenienti dal processo di scambio termico a servizio della centrale frigorifera;

Vista la domanda del 6 agosto 2015, tramessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 7 agosto 2015, acquisita dal Servizio competente in data 10 agosto 2015 con protocollo n. 21344, con la quale la Società BIRRA CASTELLO S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42, identificata dal codice fiscale 01994920302, ha chiesto il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42, relativa a:

- “Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle sole materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 MG al giorno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari”, di cui al **punto 6.4, lettera b), punto 2**, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006;

Preso atto che il Gestore ha trasmesso, in allegato alla suddetta domanda, anche i risultati della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, che comprovano la non obbligatorietà della presentazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 21526 del 12 agosto 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Viste le note prot. n. 21527 del 12 agosto 2015 e prot. n. 21844 del 18 agosto 2015, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di San Giorgio di Nogaro, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”, al CAFC S.p.A. e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa - Corno, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 29 settembre 2015, la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza, in merito alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 12 agosto 2015, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione, l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 11143/11524 del 26 agosto 2015, acquisita dal Servizio competente in data 27 agosto 2015, con protocollo n. 22651, con la quale il Comune di San Giorgio di Nogaro ha comunicato di non ravvisare motivi di incompatibilità dell'installazione di cui trattasi in relazione alle previsioni del vigente strumento urbanistico comunale né tanto meno di ravvisare motivi ostativi ai sensi degli articoli 216 e 217 del RD n. 1265/1934;

Vista la nota prot. n. 29059 del 31 agosto 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 1 settembre 2015, con protocollo n. 22859, con la quale ARPA Dipartimento

provinciale di Udine ha trasmesso la proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo;

Vista la nota del 25 settembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 24916, con la quale la Provincia di Udine ha formulato delle osservazioni riguardo la gestione delle acque reflue e le emissioni in atmosfera;

Vista la nota prot. n. 42440 del 28 settembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 29 settembre 2015 con protocollo n. 25068, con la quale il CAFC S.p.A. ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, relativamente allo Scarico 1;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 29 settembre 2015 della Conferenza di servizi, inviato ai partecipanti, con nota prot. n. 25416 del 2 ottobre 2015, trasmessa a mezzo PEC;

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi, l'ARPA ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

Considerate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

Considerato che nella Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente ed approvata, con le modifiche dovute al recepimento dei pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e alle determinazioni della Conferenza stessa, è stata inserita la seguente prescrizione:

- "il Gestore deve presentare, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA, una planimetria aggiornata degli scarichi idrici con l'indicazione dei punti di prelievo";

Vista la nota trasmessa a mezzo PEC in data 17 novembre 2015, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 29601, con la quale il Gestore ha trasmesso una planimetria aggiornata degli scarichi idrici con l'indicazione dei punti di prelievo, adempiendo, di fatto, alla sopra menzionata prescrizione;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'approvata Relazione istruttoria eliminando dalla stessa, la prescrizione in argomento;

Vista la nota prot. n. 30493 del 25 novembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di San Giorgio di Nogaro, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", al CAFC S.p.A. e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa - Corno, la documentazione fornita dal Gestore con la citata nota del 17 novembre 2015;

Visto che ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

DECRETA

1. La Società BIRRA CASTELLO S.p.A. con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD),

via Enrico Fermi, 42, identificata dal codice fiscale 01994920302, è autorizzata all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi, 42, alle condizioni di cui agli Allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

Emissioni in atmosfera

- 1) determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio Emissioni in Atmosfera, della Provincia di Udine prot. n. 2013/3628 del 7 giugno 2013;
- 2) determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio Emissioni in Atmosfera, della Provincia di Udine prot. n. 2015/124 del 14 gennaio 2015;
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);

Scarichi idrici

- 1) autorizzazione del Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. prot. n. 5564 del 29 ottobre 2010;
- 2) determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio Risorse idriche, della Provincia di Udine prot. n. 2012/9228 del 5 dicembre 2012;
- 3) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Birra Castello S.p.A. al Comune di San Giorgio di Nogaro, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", al CAFC S.p.A., al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)

Il gestore dell'installazione dichiara che all'interno dello stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) vengono applicate le seguenti MTD - Migliori Tecniche Disponibili, facendo riferimento a quanto definito nel Bref "Food, beverage and Milk Industries" dell'agosto 2006 ed al "Meeting Report" del 30 ottobre 2014.

ELENCO DELLE BREFS E LINEE GUIDA APPLICABILI			
Tecniche indicate dai documenti della Commissione Europea		STATO DI APPLICAZIONE	note
General BAT for the whole FDM sector			
1.	ensure, e.g. by training, that employees are aware of the environmental aspects of the company's operations and their personal responsibilities	applicata	cfr SGS OHSAS 18001
2.	design/select equipment, which optimises consumption and emission levels and facilitates correct operation and maintenance, e.g. to optimise the pipework system for the capacity to minimise product losses and install pipes at a gradient to promote self-draining	applicata	cfr SGS OHSAS 18001
3.	control noise emissions at source by designing, selecting, operating and maintaining equipment, including vehicles to avoid or reduce exposure and, where further reductions in noise levels are required, enclosing noisy equipment	applicata	le emissioni sonore dell'installazione Birra Castello sono periodicamente controllate e conformi ai limiti di legge sia per ciò che attiene al rumore ambientale sia per la rumorosità in ambiente di lavoro
4.	operate regular maintenance programmes	applicata	cfr SGS OHSAS 18001
5.	apply and maintain a methodology for preventing and minimising the consumption of water and energy and the production of waste incorporating:	applicata	gli indicatori di consumo di acqua e di energia e di produzione dei rifiuti sono attualmente monitorati mentre sono in corso una diagnosi energetica ex articolo 8 del d.lgs. 102/2014 e studi di fattibilità per aumentare l'attuale ammontare del ricircolo di acque di raffreddamento.
5.1	obtaining management commitment, organisation and planning	applicata	
5.2	analysis of production processes, including individual process steps to identify areas of high water and energy consumption and high waste emissions to identify opportunities to minimise these, taking into account the water quality requirements for each application, hygiene and food safety	applicata	

5.3	assessment of objectives, targets and system borders	applicata	
5.4	identification of options for minimising water and energy consumption, and waste production, using a systematic approach, such as pinch technology	applicata	
5.5	carrying out an evaluation and doing a feasibility study	applicata	
5.6	implementing a programme for minimising the consumption of water and energy and waste production and	applicata	
5.7	ongoing monitoring of water and energy consumption; waste production levels and the effectiveness of control measures. This can involve both measurement and visual inspection	applicata	
6.	implement a system for monitoring and reviewing consumption and emission levels for both individual production processes and at site level, to enable actual performance levels to be optimised. Examples of parameters to monitor include: energy consumption; water consumption; waste water volumes; emissions to air and water; solid waste generation; product and by-product yield; consumption of harmful substances and frequency and severity of unplanned releases and spillages. A good knowledge of the process inputs and outputs is required to identify priority areas and options for improving environmental performance. A good monitoring system will include records of operating conditions, sampling and analytical methods and will ensure that measuring equipment is calibrated.	applicata	gli indicatori di performances ambientali pertinenti sono attualmente monitorati
7.	maintain an accurate inventory of inputs and outputs at all stages of the process from reception of raw materials to dispatch of products and end-of-pipe treatments	applicata	
8.	apply production planning to minimise associated waste production and cleaning frequencies	applicata	cfr piano di controllo HACCP
9.	transport solid FDM raw materials, products, co-products, by-products and waste dry including avoiding fluming except where washing involving the re-use of water is carried out during fluming and where fluming is necessary to avoid damage to the material being transported	non applicabile	
10.	minimise storage times for perishable materials	applicata	Sistema FIFO gestione magazzino.
11.	segregate outputs, to optimise use, re-use, recovery, recycling and disposal (and minimise waste water contamination)	applicata	sistema di tracciabilità delle materie prime
12.	prevent materials from falling on the floor, e.g. by using accurately positioned splash protectors, screens, flaps, drip trays and troughs	applicata	
13	optimise the segregation of water streams, to optimise re-use and treatment	applicata	
14	collect water streams, such as condensate and cooling water separately to optimise re-use	applicata	
15	avoid using more energy than needed for heating and cooling processes, without harming the product	applicata	

16	apply good housekeeping	applicata	
17	minimise noise nuisance from vehicles	non applicabile	
18	apply storage and handling methods. Further controls may be required to provide and maintain the required hygiene and food safety standards	applicata	cfr Sistema HACCP
19	optimise the application and use of process controls to, e.g. prevent and minimise the consumption of water and energy and to minimise the generation of waste and in particular:	applicata	
19.1	where heat processes are applied and/or materials are stored or transferred at critical temperatures, or within critical temperature ranges, to control the temperature by dedicated measurement and correction	applicata	
19.2	where materials are pumped or flow, to control flow and/or level, by dedicated measurement of pressure and/or dedicated measurement of flow and/or dedicated measurement of level and using control devices, such as valves	applicata	
19.3	where liquids are stored or reacted in tanks or vessels, either during manufacturing or cleaning processes, use level-detecting sensors and level-measurement sensors to use analytical measurement and control techniques to reduce waste of material and water and reduce waste water generation in processing and cleaning and in particular to:	applicata	
19.4	to use analytical measurement and control techniques to reduce waste of material and water and reduce waste water generation in processing and cleaning and in particular to:	applicata	
19.4.1	measure pH to control additions of acid or alkali and to monitor waste water streams to control mixing and neutralising prior to further treatment or discharge	applicata	
19.4.2	measure conductivity to monitor levels of dissolved salts prior to water re-use and detect levels of detergent prior to detergent re-use	applicata	
19.4.3	where fluids may be cloudy or opaque due to the presence of suspended matter, measure turbidity to monitor process water quality and to optimise both the recovery of material/product from water and the re-use of cleaning water	applicata	
20	use automated water start/ stop controls to supply process water only when it is required	applicata	
21	select raw materials and auxiliary materials which minimise the generation of solid waste and harmful emissions to air and water	applicata	
22	landspreading is an option for the outlet of materials from the FDM sector, subject to local legislation.	Non applicabile	

Environmental management			
1	BAT is to implement and adhere to an Environmental Management System (EMS)	Non del tutto applicato	attualmente (sono presenti per alcuni prodotti analisi del ciclo di vita con relativi impatti ambientali). Sono presenti SGQ ISO 9001, SGS OHSAS 18001, HACCP, certificazione IFS. In corso di elaborazione modello ex d.lgs. 231/2001.
Collaboration with upstream and downstream activities			
The operations of those involved in the supply of raw materials and other ingredients to FDM processing installations, including the farmers and the hauliers, can have environmental consequences in those FDM installations. The suppliers of raw, partly processed and processed materials to FDM installations, can influence the environmental impact of those installations.		Non applicabile.	(sono presenti per alcuni prodotti analisi del ciclo di vita con relativi impatti ambientali). Sono presenti SGQ ISO 9001, SGS OHSAS 18001, HACCP, certificazione IFS. In corso di elaborazione modello ex d.lgs. 231/2001
Equipment and installation cleaning			
1 .	remove raw material residues as soon as possible after processing and clean material s storage areas frequently	Applicata	
2 .	provide and use catchpots over floor drains and ensure they are inspected and cleaned frequently, to prevent entrainment of material s into waste water	Applicata	
3	optimise the use of dry cleaning (including vacuum systems) of equipment and installations, including after spillages prior to wet cleaning, where wet cleaning is necessary to achieve the required hygiene levels	Applicata	
4.	pre-soak floors and open equipment to loosen hardened or burnt-on dirt before wet cleaning	Applicata	
5.	manage and minimise the use of water, energy and detergents used	Applicata	
6	fit cleaning hoses used for manual cleaning with hand operated triggers	Applicata	
7	supply pressure-controlled water and do this via nozzles	Applicata	
8	optimise the application of the re-use of warm open-circuit cooling water, e.g. for cleaning	Applicata	
9	select and use cleaning and disinfection agents which cause minimum harm to the environment and provide effective hygiene control	Applicata	
10	operate a cleaning-in-place (CIP) of closed equipment, and ensure that it is used in an optimal way by, e.g. measuring turbidity conductivity or pH and automatically dosing chemicals at the correct concentrations	Applicata	
11	use single-use systems for small or rarely used plants or where the cleaning solution becomes highly polluted, such as UHT plants, membrane separation plants, and the preliminary cleaning of evaporators and spray driers	Applicata	

12	where there are suitable variations in the pHs of the waste water streams from CIP and other sources, apply self-neutralisation of alkaline and acidic waste water streams in a neutralisation tank	Applicata	
13	minimise the use of EDTA, by only using it where it is required, with the frequency required and by minimising the quantity used, e.g. by recycling cleaning solutions.	Applicata	
14	avoid the use of halogenated oxidising biocides, except where the alternatives are not effective	Applicata	
Additional BAT for some processes – Materials reception/dispatch			
	when vehicles are parked and during loading and unloading, switch off the vehicle engine and the refrigerator unit, if there is one and provide an alternative power supply	Applicata	
Additional BAT for some processes – Preservation in cans, bottles and jars			
1 .	apply automated can, bottle and jar seasoning filling systems incorporating closed-circuit recycling of spilled liquids	Applicata	
2	use can, bottle and jar cleaning tanks with floating oil recovery when preserving oil, foods canned in vegetable oils or oily foods	Non applicabile	
Additional BAT for some processes – Packing			
1	optimise the design of packaging, including the weight and volume of material and the recycled content, to reduce the quantity used and to minimise waste	Applicata	carbon foot print su alcuni prodotti.
2	purchase materials in bulk	Applicata	
3	collect packaging material separately	Applicata	
4	minimise overflowing during packing.	Applicata	
Additional BAT for some processes – Energy generation and use			
1	for installations where there is a use for the heat and power produced, e.g. in sugar manufacturing, milk powder production, whey drying, instant coffee production, brewing and distilling, use combined heat and power generation in new or substantially altered installations or those renewing their energy systems	Non applicabile	
2	use heat pumps for heat recovery from various sources	Applicata	
3	switch equipment off when it is not needed	Applicata	
4	minimise the loads on motors	Applicata	
5	minimise motor losses	Applicata	
6	use variable speed drives to reduce the load on fans and pumps	Applicata	
7	apply thermal insulation, e.g. of pipes, vessels and equipment used to carry, store or treat substances above or below ambient temperature and to equipment used for processes involving heating and cooling	Applicata	
8	apply frequency controllers on motors	Applicata	
Additional BAT for some processes – Water use			
1	only pump up the quantities of water that are actually required	Non applicabile	

Additional BAT for some processes – minimization of air emission			
1	apply and maintain an air emissions control strategy incorporating:	Applicata	
1.1	definition of the problem	Applicata	
1.2	an inventory of site emissions, including e.g. abnormal operation	Applicata	
1.3	measuring the major emissions	Applicata	
1.4	assessing and selecting the air emission control techniques	Applicata	
2	collect waste gases, odours and dusts at source and duct them to the treatment or abatement equipment	Applicata	
3	optimise the start-up and shut-down procedures for the air emission abatement equipment to ensure that it is always operating effectively at all of the times when abatement is required	Applicata	
4	unless specified otherwise, where process-integrated BAT which minimise air emissions by the selection and use of substances and the application of techniques do not achieve emission levels of 5 – 20 mg/Nm ³ for dry dust, 35 – 60 mg/Nm ³ for wet/sticky dust and <50 mg/Nm ³ TOC, to achieve these levels by applying abatement techniques. This document does not specifically consider emissions from combustion power plants in FDM installations and these levels are, therefore, not intended to represent BAT associated emission levels from those combustion plants.	Non applicabile	
5	where process-integrated BAT do not eliminate odour nuisance, apply abatement techniques. Many of the techniques described in Section 4.4 are applicable to odour abatement.	Applicata	
Additional BAT for some processes – waste water treatment			
1	apply an initial screening of solids at the FDM installation	Non applicabile	
2	remove fat using a fat trap at the FDM installation, if the waste water contains animal or vegetable FOG	Non applicabile	
3	apply flow and load equalisation	Applicata	
4	apply neutralisation to strongly acid or alkaline waste water	Non applicabile	
5	apply sedimentation to waste water containing SS	Applicata	
6	apply dissolved air flotation	Non applicabile	
7	apply biological treatment. Aerobic and anaerobic techniques	Non applicata	conferimento a sistema fognario consortile con relativo depuratore adeguato

8	<p>use CH₄ gas produced during anaerobic treatment for the production of heat and/or power (see Section 4.5.3.2). Unless otherwise stated in this chapter, the emission levels given in Table 5.1 are indicative of the emission levels that would be achieved with those techniques generally considered to represent BAT (see Section 4.5.1.1). They do not necessarily represent levels currently achieved within the industry but are based on the expert judgement of the TWG.</p> <p>Parameter Concentration (mg/l)</p> <p>BOD 5 < 25</p> <p>COD < 125</p> <p>TSS < 50</p> <p>pH 6 – 9</p> <p>Oil and grease < 10</p> <p>Total nitrogen < 10</p> <p>Total phosphorus 0.4 – 5</p> <p>When further treatment is required to either achieve these levels or to meet special discharge limits, the following techniques are available</p>	Non applicable	
9	remove nitrogen biologically	Non applicable	
10	apply precipitation to remove phosphorus, simultaneously with the activated sludge treatment, where applied	Non applicable	
11	use filtration for waste water polishing	Non applicable	
12	remove dangerous and priority hazardous substances	Non applicable	
13	apply membrane filtration. When the quality of the waste water is suitable for re-use in FDM processing, BAT is to do the following:	Non applicable	
14	re-use water after it has been sterilised and disinfected, avoiding the use of active chlorine and which meets the standard of Council Directive 98/83/EC [66, EC, 1998]. The typical application of some waste water treatment techniques in the FDM sector is shown in Table 4.45. BAT is to treat waste water sludge using one or a combination of the following techniques:	Non applicable	
15	stabilisation	Non applicable	
16	thickening	Non applicable	
17	dewatering	Non applicable	
18	drying if natural heat or heat recovered from processes in the installation can be used.	Non applicable	
Additional BAT for some processes – accidental releases			
1	identify potential sources of incidents/accidental releases that could harm the environment	Applicata	SGS OHSAS 18001
2	assess the probability of the identified potential incidents/accidental releases occurring and their severity if they do occur, i.e. to carry out a risk assessment	Applicata	SGS OHSAS 18001
3	identify those potential incidents/accidental releases for which additional controls are required to prevent them from occurring	Applicata	SGS OHSAS 18001

4	identify and implement the control measures needed to prevent accidents and minimise their harm to the environment	Applicata	SGS OHSAS 18001
5	develop, implement and regularly test an emergency plan	Applicata	SGS OHSAS 18001
6	investigate all accidents and near misses and keep records	Applicata	SGS OHSAS 18001
Additional BAT for some processes – drink manufacturing			
1	if CO ₂ is used in the installation, use CO ₂ which is either recovered from the fermentation process or as a by-product of another process, to avoid the production of CO ₂ directly derived from fossil fuels especially for use in the installation	Applicata	
2	recover yeast after fermentation	Applicata	
3	where diatomaceous earth is used as a filter, collect the spent filter material to optimise re-use and/or disposal	Applicata	
4	use multistage bottle cleaning systems	Applicata	
5	optimise water consumption of the rinsing zone in the bottle cleaning machine, by controlling the rinsing water flow, installing an automatic valve to interrupt the water supply in case the line stops and using fresh water for the two last rows of rinsing nozzles	Applicata	
6	re-use bottle cleaning overflows after sedimentation and filtration	Non applicata	
Additional BAT for brewing			
1	optimise the re-use of hot water from wort cooling and recover heat from wort boiling	Applicata	
2	re-use bottle pasteurising overflow water	Non applicata	
3	achieve a water consumption level of 0.35 – 1 m ³ /hl of beer produced	Non applicata	

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore dell'installazione è autorizzato a svolgere l'attività AIA di cui al punto **6.4, lettera b), punto 2**, dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di solo materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari".

La capacità massima di produzione di prodotti finiti autorizzata è pari a 500,00 Mg al giorno.

L'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'impianto viene rilasciata a condizione che il gestore dell'installazione rispetti quanto prescritto in seguito:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera si fa riferimento alla tavola RI 102.02 denominata "PLANIMETRIA DEI PUNTI DI EMISSIONE DA PROCESSO PRODUTTIVO E RICAMBIO ARIA AMBIENTE" allegata alla documentazione di istanza di rilascio di AIA del 06 agosto 2015.

Per tali punti di emissione devono essere rispettati i seguenti limiti:

Punto di emissione: E1, E2, E3 (Centrale termica)

inquinante	Valore limite
Ossidi di azoto ((NOx)-(percentuale di ossigeno al 3 %))	350 mg/Nm ³

Vengono imposte, PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE in atmosfera, le seguenti prescrizioni:

1. il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
2. tutti i punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
5. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).

EMISSIONI DIFFUSE

Per la fase di scarico dei cereali deve essere utilizzato il collettore flessibile di cui è dotata la tramoggia e la movimentazione delle graniglie deve avvenire attraverso coclee chiuse.

Il Gestore deve mettere in atto tutti gli interventi necessari per il contenimento delle emissioni diffuse, adottando, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte I, Allegato V alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.

SCARICHI IDRICI

I punti di scarico autorizzati sono quelli individuati nello schema planimetrico di riferimento riportato nell'elaborato grafico n. RF 201.01, denominato "PLANIMETRIA RETE FOGNARIA AMBITO ESTERNO", allegato all'istanza per il rilascio dell'AIA del 6 agosto 2015.

Si autorizza lo **SCARICO S1**, con le seguenti caratteristiche:

RECAPITO: rete fognaria separata di via Enrico Fermi, afferente al depuratore centralizzato c/o Z.I. Aussa Corno in comune di San Giorgio di Nogaro.

PROVENIENZA DEI LIQUAMI:

- acque reflue industriali originate dalle operazioni di lavaggio locali di produzione, serbatoi di fermentazione e maturazione, bottiglie e lattine, attrezzature ed impiantistica in genere, contenenti residui di mosto, birra, sostanze detergenti, farine fossili e lievito (processo discontinuo);
- acque meteoriche ricadenti sulla piazzola di rifornimento carburanti, previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione in impianto dedicato;
- acque reflue assimilate alle domestiche da servizi igienici, spogliatoi e mensa aziendale, previa separazione dei grassi delle acque della cucina.

SISTEMA DI DEPURAZIONE: sedimentazione e successiva omogeneizzazione in bacini di capacità rispettivamente pari a 400 m³ e 1000 m³, con rilancio in rete fognaria mediante sistema di sollevamento.

Si autorizza una PORTATA MEDIA DELLO SCARICO di: circa 230.000 m³/anno (portata max 30 m³/h).

PUNTI DI MISURAZIONE: pozzetto d'ispezione e prelievo campioni in uscita dal sistema di depurazione indicato con la sigla X5 nella planimetria di riferimento (PLANIMETRIA RETE FOGNARIA AMBITO ESTERNO - RF 201.01 allegata all'istanza di rilascio dell'AIA), e pozzetto X1 ubicato all'esterno della proprietà nel quale è installato il misuratore di portata dello scarico.

SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO: rilevatore del pH con sonda installata nella vasca di omogeneizzazione.

LIMITI DI EMISSIONE: i parametri delle acque reflue devono rispettare i limiti di emissione per lo scarico S1 in rete fognaria di Tab. 3, Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/06, con la concessione delle seguenti deroghe:

solidi sospesi totali	500 mg/L
COD	4000 mg/L
BOD ₅	4000 mg/L
azoto ammoniacale	400 mg/L
azoto nitrico	5 mg/L
azoto nitroso	100 mg/L
fosforo totale (come P)	15 mg/L
grassi e olii animali e vegetali	100 mg/L
pH	da 4 a 9

PRESCRIZIONI per lo Scarico S1:

1. gestire in modo accurato le attrezzature connesse allo scarico in rete fognaria (sistema di depurazione ed impianti di pretrattamento, sollevamenti, sonda pH), annotando le operazioni di controllo e manutenzione eseguite su apposito registro, anche su supporto informatico, da mantenere presso l'insediamento;

2. lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto in caso di segnalazione di alterazione del valore di pH delle acque raccolte nel bacino di omogeneizzazione (per valori inferiori a pH 4 o superiori a pH 9);
3. intervenire tempestivamente in caso di accertati valori dei parametri eccedenti i limiti di emissione imposti ed in situazioni di emergenza dovute a guasti o sversamenti accidentali, evitando l'immissione in rete fognaria di reflui non conformi, da smaltire temporaneamente come rifiuto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio degli impianti costituenti lo scarico;
4. adeguarsi tempestivamente ad eventuali prescrizioni che CAFC S.p.A. potrebbe impartire in ordine alla corretta gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione centralizzato (riduzione della portata, decremento delle concentrazioni massime delle sostanze inquinanti, ecc.);
5. comunicare preventivamente la necessità di aumentare la portata media oraria dello scarico ed ogni incremento significativo del volume annuo di acque reflue da immettere in rete fognaria;
6. qualora lo scarico non rispetti i limiti di emissione stabiliti, è fatto obbligo di provvedere all'installazione di un'ulteriore sezione depurativa, smaltendo provvisoriamente il refluo non conforme come rifiuto liquido nel rispetto della vigente normativa in materia;
7. divieti: non è ammessa l'immissione in rete fognaria di acque reflue difformi dalle suindicate tipologie, sostanze che possano determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi ed all'impianto di depurazione gestiti da CAFC S.p.A.;
8. relazione annuale: la Società deve trasmettere al CAFC S.p.A entro il 30 aprile di ogni anno una relazione annuale nella quale dovranno essere indicate:
 - la denuncia della quantità complessiva di acque reflue scaricate in rete fognaria nell'anno solare trascorso distinte per tipologia (civile, industriale);
 - le concentrazioni relative ai parametri *solidi sospesi totali* a pH 7 e COD dopo 1 h di sedimentazione a pH 7 sui campioni di refluo industriale dello scarico prelevati per le analisi stabilite dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - le eventuali variazioni quali-quantitative delle acque reflue previste allo scarico in rete fognaria per l'anno successivo.

Si autorizza lo **SCARICO S2**, con le seguenti caratteristiche:

RECAPITO: corpo idrico superficiale "canale occidentale Nord"

PROVENIENZA DEI LIQUAMI:

- acque di raffreddamento dell'impianto di recupero anidride carbonica, compressori aria e condizionamento uffici, acque meteoriche non contaminate

PUNTO DI MISURAZIONE: pozzetto identificato con la sigla F1 (PLANIMETRIA RETE FOGNARIA AMBITO ESTERNO - RF 201.01 allegata all'istanza di rilascio dell'AIA)

LIMITI DI EMISSIONE: i parametri delle acque reflue devono rispettare i limiti di emissione, per lo scarico S2 in acque superficiali, di Tabella 3, Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006

Si autorizza lo **SCARICO P1** con le seguenti caratteristiche:

RECAPITO: canale acque esterne di Planais

PROVENIENZA DEI LIQUAMI:

- acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento indiretto provenienti dal processo di scambio termico a servizio della centrale frigorifera.

Si autorizza una PORTATA MEDIA DELLO SCARICO di: circa 390.000 m³/anno (portata max 17,1 l/sec).

PUNTO DI MISURAZIONE: pozzetto identificato con la sigla P1 (PLANIMETRIA RETE FOGNARIA AMBITO ESTERNO - RF 201.01 allegata all'istanza di rilascio dell'AIA)

LIMITI DI EMISSIONE: i parametri delle acque reflue devono rispettare i limiti di emissione, per lo scarico P1 in acque superficiali, di Tabella 3, Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006,

PRESCRIZIONI per lo Scarico P1:

1. è fatto divieto di recapitare nella condotta di scarico delle acque di raffreddamento altre tipologie di acque;

RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

RUMORE

Il Gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di San Giorgio di Nogaro.

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Per quanto concerne il controllo sulla matrice suolo - D.Lgs 152/2006 – art.29 *sexies*, comma 6 bis:

controllo decennale, da svolgersi indicativamente nell'ambito delle aree indicate ai numeri 3 e 4 della planimetria "punti di deposito temporaneo rifiuti" – ST-SZ-003-8, 06.02.15" allegata all'istanza di AIA, sentita Arpa"

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dall'ARPA FVG. I campionamenti, analisi, misure, verifiche e calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista qualificato secondo quanto previsto dalle norme di settore e messi a disposizione dell'autorità di controllo.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'impianto dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, al Gestore di Fognatura, al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, all'Arpa FVG.

Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio
- e) pozzi di approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 10 anni su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati a Regione, Provincia, Comune, AAS competente per territorio, al Gestore di Fognatura, al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, all'Arpa FVG (Dipartimento competente per territorio), con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare, il Gestore dell'installazione trasmette a Regione, Provincia, Comune, AAS competente per territorio, al Gestore di Fognatura, al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, all'Arpa FVG (Dipartimento competente per territorio), una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	BIRRA CASTELLO S.p.A.	ELIANO VERARDO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine

3. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

3.a PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio e il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione			Frequenza controllo		Metodi
	E1	E2	E3	continuo	discontinuo	
NO _x	X	X	X		annuale	Metodiche indicate in art. 271 comma 17 - D.Lgs. 152/06

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento emissioni

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 E2 E3	Controllo combustione	- bruciatori - strumenti di controllo - dotazioni di sicurezza - componenti impiantistiche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - termometri - manometri	giornaliero	registro

Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati la frequenza del monitoraggio e le metodiche analitiche di riferimento a utilizzare.

Sono presenti i seguenti punti di scarico di acque reflue

- **Scarico S1**, da lavaggio, servizi igienici, mensa, condotto in fognatura ;
- **Scarico S2**, da raffreddamento e acque meteoriche, condotto canale Occidentale Nord;
- **Scarico P1**, da scambio termico a servizio dell'impianto frigorifero dell'opificio, condotto nel Canale acque esterne di Planais, nella gestione del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana.

Tab. 4 – Inquinanti monitorati

Parametri	Scarico S1* fognatura	Scarico S2 ** Canale Occidentale Nord	Scarico P1 ** Canale acque esterne di Planais	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
pH	x	x	x			Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc. vedi nota in calce
temperatura	x	x	x			
Solidi sospesi totali	x					
BOD ₅	x					
COD	x					
Ferro	x	x	x			
Zinco	x	x	x			
Cloruri	x	x	x			
Fosforo totale	x					
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	x		x			
Azoto nitroso (come N)	x					
Azoto nitrico (come N)	x					
Grassi e olii animali/vegetali	x					
Fenoli	x					
Aldeidi	x					
Tensioattivi totali	x					
Saggio di Tossicità acuta	x	x	x			
alluminio	x					
rame	x					

* cadenza TRIMESTRALE

** cadenza SEMESTRALE

Tab.5 – Sistemi di depurazione

Scarico	Linea di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio		Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e dei controlli effettuati
Scarico S1	Pretrattamento acque di lavaggio, servizi igienici, mensa	sedimentazione	- vasca	- strumenti ed apparati di misura - sensori e regolatori di livello - quadri comando, spie di funzionamento pompe	- ispezione Vasche - punti prelievo a valle degli stadi di processo, per controlli analitici di efficienza stadi del trattamento - livello fanghi - postazioni di verifica efficienza impiantistica generale, quadri elettrici e di comando, pompe, - postazioni campionamento acque reflue	Quadrimestrale - controllo generale trattamento reflui - efficienza strumenti di controllo ed attuatori, - produzione fanghi	- Registro - Conservazione file rilievi in continuo
		omogeneizzazione	- vasca - pHmetro				
		Sollevamento a fognatura	- pompe - misuratore di portata - sensori livello				
		Disidratazione meccanica fanghi	- filtropressa mobile				

Monitoraggio acque sotterranee

Tab. 6 – Pozzi di prelievo idrico

Pozzo	Posizione	Coordinate geografiche	Profondità Pozzo m. p.c.	Parametri	Frequenza di campionamento
P1	Pozzi di prelievo idrico Planimetria rete fognaria - RF 201.01- Allegata all'istanza di AIA		86	Temperatura, pH, conducibilità, O ₂ disciolto (mg/l e % sat) Ca, Mg, Na, K, NO ₃ ⁻ , SO ₄ ⁼ , Cl ⁻ , NH ₄ ⁺ Fe, Mn, Pb, Cd, Cr tot, Cr VI, Ni, Cu, As, Zn Idrocarburi Tot., Alifatici clorurati cancerogeni e non Composti organici aromatici	Ogni cinque anni
P2			86		
P3			95		
P4			114		

Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dell'opificio BIRRA CASTELLO Spa, nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella,

PUNTO 2	Area Fabbricazione e Cantine – SUD
PUNTO 3	Area Magazzini prodotto finito – OVEST
PUNTO 4	Area Confezionamento Lattine – NORD
PUNTO 5	Area Servizi Ausiliari – NORD-EST

con riferimento alla Relazione “*Documentazione di impatto acustico ambientale*” marzo 2015, allegata all'istanza di AIA.

Dette misure fonometriche dovranno essere eseguite

- ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni indicate dovranno essere georeferenziate: saranno variate, in accordo con Arpa,

- nel caso di modifiche/ampliamenti del comprensorio dell'impianto;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni;

mantenendo il riferimento ai punti utilizzati nell'attività di mappatura acustica allegata agli atti istruttori A.I.A.

I rilievi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre alle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento, si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Tab. 7– Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/ recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
08 01 11*	Smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
08 03 18	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
13 02 05*	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
13 05 02*	Smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
15 01 01	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
15 01 02	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
15 01 04	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
15 01 06	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
15 01 07	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
15 01 10*	Smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
15 02 02*	Smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
16 02 14	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
16 02 16	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
16 05 06*	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
16 06 01*	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
16 06 04	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
17 04 05	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
17 04 11	Recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
18 01 03*	Smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
20 03 04	Smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno

3.b GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab. 8 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici.

Macchina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione e frequenza	Registrazione
Trattamento emissioni in atmosfera	- Stato generale impiantistica - strumenti controllo - Funzionamento ed Assorbimento (A) di Motori di ventilatori - rumorosità	- Controllo e Manutenzione come tab.3, secondo procedura aziendale e indicazioni dei produttori dei componenti	Registro
Impiantistica di trattamento acque reflue	- Quadri comando e allarmi - Stato generale impiantistica e strumenti - Stato componenti stadi del trattamento - Funzionamento ed Assorbimento (A) di Motori di pompe	- Controllo e Manutenzione come tab.5, secondo procedura aziendale e indicazioni dei produttori dei componenti	Registro
Generatore di vapore, apparecchi e componenti a pressione	- Temperatura - pressione	- Giornaliero, in funzionamento, sensori, strumenti di controllo e sicurezza, spurgo. - Verifiche periodiche di Legge per componenti a pressione	Registro e libretto generatori e apparecchi a pressione
Aree di stoccaggio e Aree di deposito temporaneo rifiuti	- Ristagni acque/percolato - Eventi incidentali	- Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto/Pulizia giornaliera	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)

Indicatori di prestazione

In tabella 9 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab.9 - Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumo di energia elettrica per mc di prodotto	KWh/mc prodotto	annuale
Consumi di energia termica per mc di prodotto	Smc di metano/mc prodotto	annuale
Consumo di acqua per mc di prodotto	Mc H ₂ O/mc prodotto	annuale
Produzione di acque reflue per mc di prodotto	Mc reflui/mc prodotto	annuale
Produzione di rifiuti per mc di prodotto	T rifiuto/mc prodotto	annuale

4. ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 9, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'A.I.A. ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'AIA, ARPA svolgerà le attività indicate nella tabella 9.

Tab.9. – *Attività dell'ente di controllo.*

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria	triennale	3
	Acqua	triennale	3
	Rifiuti	triennale	3
	Clima acustico	In corrispondenza ad ogni campagna di misura effettuata dal gestore nei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano	Almeno 3, salvo le indicazioni al paragrafo rumore del presente piano di monitoraggio

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Lo stabilimento produttivo dell'azienda BIRRA CASTELLO S.p.A. è collocato in via Enrico fermi, 42 , nel Comune di San Giorgio di Nogaro, all'interno della Zona Industriale dell'Aussa-Corno (consorzio ZIAC).

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di San Giorgio di Nogaro, l'area occupata dall'installazione è classificata come zona D1 – Zone Industriali di interesse regionale ed è identificata catastalmente come segue:

- Comune di San Giorgio di Nogaro – catasto terreni - Foglio 18, mappali n. 43, 175, 253, 254, 297, 298.

CICLO PRODUTTIVO

Lo stabilimento produttivo della Birra Castello S.p.A., destinato al “trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di solo materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno, o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari e mangimi” ricade tra le attività industriali identificate al punto **6.4 lettera b)2** dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006.

L'attività produttiva dell'installazione consiste nella produzione e lavorazione finalizzata alla vendita, per conto proprio e per conto terzi, della birra e dei suoi sottoprodotti.

Le fasi salienti del processo produttivo sono le seguenti:

La materia prima è costituita da malto in chicchi, gritz di mais premacinato, sciroppo di glucosio, luppolo e acqua.

Il deposito di malto avviene in 6 silos, con capacità di stoccaggio totale pari a circa 5819 quintali; il deposito di gritz di mais avviene in 2 silos con capacità di stoccaggio totale pari a circa 600 quintali, lo sciroppo di glucosio è conservato in cisterne mentre il luppolo è conservato in un apposita sala.

PRODUZIONE

Dai silos le materie prime, pulite e macinate, vengono mescolate e impastate con acqua ottenendo una miscela di malto frantumato, mais e acqua che, ad una temperatura di 50° circa, viene raccolta nella cosiddetta “tina d'impasto”, in cui, grazie all'intervento di enzimi specifici, nella miscela si attiva la trasformazione dell'amido in zuccheri (saccarificazione).

La miscela viene poi pompata nel tino di filtrazione in cui si separano gli scarti di lavorazione dei cereali, che vengono venduti agli allevatori e vengono stoccati in un silo da 75 mc.

Il mosto di birra caldo viene quindi pompato in una caldaia dove viene portato a una temperatura di 100° C e dove viene fatto bollire per circa due ore (fase di cottura) durante le quali viene aggiunto luppolo.

Terminata la bollitura, il mosto, ancora bollente e sterile, viene pompato ad un serbatoio di decantazione da cui, attraverso scambiatori di calore e piastre, il prodotto viene raffreddato fino alla temperatura di 8-10° C circa.

FERMENTAZIONE E STAGIONATURA

La fermentazione avviene con le seguenti fasi successive:

- aggiunta del lievito
- fermentazione primaria alla temperatura di circa 10° C
- maturazione alla temperatura di circa 0° C con saturazione tramite anidride carbonica autoprodotta
- recupero del lievito, pulizia e sanificazione di tutte le attrezzature (serbatoi, condutture, pompe)

Sono presenti una cantina di fermentazione e una cantina di deposito e maturazione.

FILTRAZIONE

Al termine del ciclo di fermentazione e stagionatura, la birra, giunta a maturazione, viene filtrata mediante un filtro a farina fossile e un filtro di stabilizzazione in PVPP (polivinilpolipirrolidone) che possiede un'elevata capacità di adsorbimento. La birra viene quindi conservata per alcune ore in appositi serbatoi e poi, mediante sistemi di pompaggio, il prodotto viene inviato alle riempitrici delle linee di confezionamento.

Con la produzione di birra "radler" è prevista l'installazione di un IMPIANTO DI DOSAGGIO; PREPARAZIONE E STANDARDIZZAZIONE, del "compound" di zucchero, fruttosio e succo di limone, per la produzione della RADLER.

CONFEZIONAMENTO

Nel reparto confezionamento operano due linee: una per bottiglie a perdere e una per barattoli. I contenitori vengono lavati e sterilizzati prima del riempimento che avviene in contropressione di anidride carbonica; nelle bottiglie e nei barattoli la birra viene sottoposta a pastorizzazione dopo la tappatura.

Il prodotto etichettato viene quindi disposto in casse o cartoni e accatastato su palette. Prima della spedizione il prodotto viene immagazzinato in un capannone.

ENERGIA

Lo stabilimento non produce energia elettrica ma utilizza quella fornita da ENEL sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Per la produzione di energia termica sono presenti tre caldaie alimentate a gas metano di potenza termica nominale pari a 4.650 MW ciascuna convogliate nei punti di emissione E1, E2 ed E3.

Sono inoltre presenti tre caldaie per impianti termici civili e tecnologici alimentate a gasolio (punto di emissione A1), a gas metano (punto di emissione A4), e a GPL (punto di emissione A8), non soggette ad autorizzazione.

EMISSIONI ATMOSFERA

EMISSIONI CONVOGLIATE

All'interno dello stabilimento sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera autorizzati di cui si riportano le caratteristiche:

Sigla punto di emissione	Tipo impianto: descrizione	Potenza termica nominale (MW)	Portata (Nmc/h)	Altezza camino da terra (m)	Autorizzazione
E1	Centrale termica a metano per produzione di vapore	4.650	3300	10,00	Determina Dirigenziale della Provincia di Udine n. 2013/3628 del 07/06/2013 e Determina Dirigenziale della Provincia di Udine n. 2015/124 del 14/01/2015
E2	Centrale termica a metano per produzione di vapore	4.650	3400	10,00	
E3	Centrale termica a metano per produzione di vapore	4.650	3300	10,00	

Sono inoltre presenti le seguenti emissioni non significative e quindi non soggette ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Impianti Non soggetto ai sensi
E4	Trasporto e pulizia cereali - Silos cereali	11.000	15,70	Art 272 comma 1 - Allegato IV alla parte V parte I, punto 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006
E5	Stoccaggio delle trebbie da lavorazione del mosto - Silos cereali	800	15,70	Art 272 comma 1 - Allegato IV alla parte V parte I, punto 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza /descrizione	Impianti Non soggetto ai sensi
A1	Generatore di calore /Impianto termico civile alimentato a gasolio da 0.581 MW	Art 272 comma 1 - Allegato IV alla parte V parte I, punto 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 - potenza termica nominale < 1 MW
A2	Centrale termica /Vapore acqueo degasatore	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A3	Palazzina uffici /Vapore acqueo condensa	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A4	Cabina metano /Impianto termico tecnologico alimentato a gas metano da 0.481 MW	Art 272 comma 1 - Allegato IV, parte I, punto 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 - potenza termica nominale < 3 MW
A5	fabbricazione /Estrattore CO ₂ da locali cantina e filtro	Art 272 comma 1 (All IV, parte I, punto 1 lettera dd) dlgs 152/2006)
A6	Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio	Art 272 comma 1 - Allegato IV alla parte V parte I, punto 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 - potenza termica nominale < 1 MW
A7	Idrogeno locale carica batterie	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A8	Centrale termica /Impianto termico civile alimentato a GPL da 0.030 MW	Art 272 comma 1 - Allegato IV alla parte V parte I, punto 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 - potenza termica nominale < 3 MW
A9	Emissione diffusa per lo scarico autotreni (polveri di cereali)	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A10	Vapore acqueo tina miscela	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A11	Sala cottura /Vapore acqueo tina saccarificazione	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A12	Sala cottura /Sfiato cassone molino	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A13	Sala cottura /Vapore acqueo tina filtrazione	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A14	Sala cottura /Vapore acqueo polmone mosto	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A15	Sala cottura /Vapore acqueo caldaia cottura	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A16	Sala cottura /Vapore acqueo serbatoio caldaia cottura	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A17	Sala cottura /Estrattore zona cip	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A18	Sala trattamento acque /Sfiato soluzione salina	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A19	Sala trattamento acque /Vapore acqueo serbatoi acqua calda	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A20	Sala trattamento acque /Vapore acqueo serbatoi acqua calda	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A21	Estrattore cappa laboratorio	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A22	Sfiato abbattitore vapori acidi	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A23	Estrattore CO ₂ da tank fermentazione	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A24	Estrattore CO ₂ da cantina maturatori orizzontali	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006 Ricircolo d'aria
A25	Vapore acqueo da cisterna	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A26	Estrattore CO ₂ da corpo produzione	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A27	Scarico rigenerazione per pulizia colonne CO ₂	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006
A28	Estrattore CO ₂ da imbottigliamento	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006 Ricircolo d'aria ambiente
da R1 a R32	Cabina elettrica, sala compressori /Sfiati per ricambi d'aria	Art. 268 comma 1b D.lgs 152/2006

La Società dichiara che il vapore acqueo generato durante la fase di cottura viene destinato al recupero energetico attraverso un impianto di condensazione, inoltre la CO₂ sviluppata nella fase di fermentazione viene recuperata e liquefatta attraverso compressori per un successivo riutilizzo nelle altre fasi del processo produttivo

EMISSIONI DIFFUSE

Le emissioni diffuse possono originare da operazioni di scarico, trasporto e pulizia dei cereali e dal trasporto delle trebbie di scarto; tali emissioni vengono captate e convogliate ai punti di emissione E4 ed E5.

SCARICHI IDRICI

La Società ha attivi i seguenti scarichi di acque reflue:

- **scarico S1**, acque reflue dal depuratore delle acque di processo e da servizi igienici, con recapito in fognatura consortile, autorizzato con "autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali della ditta Birra Castello S.p.A." prot. n. 5564 del 29 ottobre 2010, rilasciata dal Consorzio Depurazione Laguna S.p.A., la cui richiesta di proroga è stata effettuata dalla società con domanda prot. 14532975242 del 14/02/2013 al Consorzio Depurazione Laguna S.p.A., ora C.A.F.C. S.p.A.

Le acque scaricate derivano principalmente da lavaggio serbatoi di fermentazione e maturazione più servizi igienici e mensa e sono convogliate nella rete acque nere. Prima di essere convogliate alla rete fognaria le acque nere sono inviate all'impianto di pretrattamento costituito da una vasca di sedimentazione e da una vasca di omogeneizzazione.

- **scarico S2**, acque di raffreddamento dell'impianto di recupero anidride carbonica, compressori aria e condizionamento uffici e da acque meteoriche non contaminate, con recapito nella così detta "fognatura bianca" autorizzate assieme allo scarico S1.

- **scarico P1**, acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento non sottoposte a trattamento, recapitate nel canale Planais, autorizzato con "autorizzazione allo scarico in corpo idrico delle acque reflue industriali" prot. n. 9228 del 05 dicembre 2012, rilasciata dalla Provincia di Udine. Tali acque provengono esclusivamente dal processo di scambio termico a servizio dell'impianto frigorifero.

Per tale scarico è stato rilasciato un nulla osta idraulico da parte del Consorzio di bonifica Bassa Friulana (prot. n. 3238 5U.D. C11/MV/ma_13 del 04 luglio 2013), gestore del corpo idrico.

EMISSIONI SONORE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24/06/2015, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 16/2007, il comune di San Giorgio di Nogaro ha approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

L'installazione ricade nella classe di destinazione d'uso del territorio comunale "Classe VI – aree esclusivamente industriali".

Dai risultati dell'ultima campagna di misurazioni, effettuate in data 26 febbraio 2015 presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento, risultano rispettati i limiti imposti dal PCCA del Comune di San Giorgio di Nogaro relativi al periodo diurno e notturno.

RIFIUTI

Rispetto alla gestione dei rifiuti, l'installazione si configura come produttore di rifiuti. La Società dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06.

Per l'individuazione dei siti di deposito temporaneo, individuati con opportuna cartellonistica, si fa riferimento alla planimetria n. ST-SZ-003-08 allegata alla domanda di rilascio di AIA del 06/08/2015.

Si riporta una sintesi non esaustiva dei rifiuti tipicamente prodotti nell'installazione:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fa si di provenienza	Area di deposito temporaneo	Modalità di deposito temporaneo	Destinazione
06 04 04*	mercurio	ausiliari	1	Contenitori dedicati	R13
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto	ausiliari	1	fusti	R13
08 03 18	Toner per stampanti esaurite	confezionamento	1	fusti	R13
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione	Manutenzione macchine	3	serbatoio	R13
13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione	Manutenzione macchine	3	serbatoio	D15

16 06 01	Batterie al piombo	ausiliari	1	Secchio/bancale	R13
16 06 04	Batterie alcaline	ausiliari	1	Contenitori dedicati	R13
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	confezionamento	1-2	Container con compattatore	R13
15 01 02	Imballaggi in plastica	Nylon, bancali, lattine e bottiglie vuote	2-5	Container con compattatore	R13
15 01 04	Imballaggi metallici	lattine	1	Container con compattatore	R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	tutti	1	benne	R13
15 01 07	Imballaggi in vetro	confezionamento	1-4	Cassoni in lamiera	R13
15 01 10*	Imballaggi con residui di sostanze pericolose	Taniche	4	Cassoni in lamiera	R13
15 02 02*	Assorbenti materiali filtranti	Manutenzione	1	Big bag	R13
16 02 14	Apparecchiature fuori uso	Tutti	1	bancale	R13
16 05 06*	Sostanze chimiche da laboratorio	Ausiliari	1	cartoni	R13
17 04 05	Ferro e acciaio	Manutenzione apparecchiature vecchie	1	Cassone in lamiera	R13
17 04 11	cavi	Manutenzione apparecchiature vecchie	1	Bancale	R13
18 01 03*	Rifiuti speciali da laboratorio	Ausiliari	1	Cartoni con nylon interno	R1
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Ausiliari	---	Derivante da manutenzione fossa settica	D8

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Lo stabilimento della BIRRA CASTELLO S.p.A. non è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

L'Azienda non è certificata ISO 14001 o EMAS.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

A seguito della verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 272/2014, che ha prodotto esito negativo, la Società dichiara che non sussiste l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento.



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for concessionary name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

AGENZIA S. GIORGIO DI NOGARO PROV. UD

PER ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO(*) [Empty box]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE BIARRA CASTELLO SPA NOME [Empty] DATA DI NASCITA [Empty]

SESSO (M o F) COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA/SEDE SOCIALE SAN GIORGIO DI NOGARO PROV. UD CODICE FISCALE 01994920302

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE [Empty] NOME [Empty] DATA DI NASCITA [Empty]

SESSO (M o F) COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA/SEDE SOCIALE [Empty] PROV. [Empty] CODICE FISCALE [Empty]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE FI8 7. COD. TERRITORIALE(*) [Empty] 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE PA 10. ESTREMI DELL' ATTO O DEL DOCUMENTO Anno [Empty] Numero [Empty]

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE(*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
<u>4,56,T</u>	<u>IMPOSTA DI BOLLO</u>	<u>80,00</u>	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere) [Empty box]

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
<u>12/02/2016</u>	<u>05336</u>	<u>64700</u>

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

BANCA POPOLARE FRIULADRIA

12 FEB. 2016

CABI 05336 CAB 64300 S. GIORGIO DI NOGARO 069 CASSA 2

3/3 Mod. FA 50.3217.78

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO